

Sezione XI — *Trusts*

FRANCESCO DI GIOMMO

VII 467. XI. 1 Atto istitutivo di *trust* su diritto di proprietà di bene immobile

— [...] —

assistito dai testimoni a me noti e idonei, come essi affermano, Signori:

— Alfonso Altrionte, nato a Latina, il 30 giugno 1975, ivi residente alla Via Virtime civili, n. 44;

— Bartolomeo Briamonte, nato a Cori (Latina), il 16 giugno 1978, ivi residente alla Via Antico Mulino, n. 1,

sono personalmente comparso i Signori:

— Concetta Cattaneo, nata a Campodemo (Trento), il 12 giugno 1973, ivi residente nella frazione di Dercolo, alla Via Don Giovanni, n. 99, Codice fiscale nel prosieguo, anche, la "Disponente";

— Dario Diodato, nato ad Abbiate Grasso (Milano), il 20 gennaio 1974 e residente in Cori (Latina), alla Via Antico Mulino, n. 9, Codice fiscale nel prosieguo, anche, il "Trustee";

— Federico Finiguerra, nato a Lodi (Milano), il 15 giugno 1953, residente in Cori (Latina), alla Via Antico Mulino, n. 12, Codice fiscale nel prosieguo, anche, il "Guardiano";

insieme, nel prosieguo, anche "Le Parti".

Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

Premettono che

- a) la Disponente è proprietaria esclusiva del seguente bene immobile: appezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di Cori (Latina), esteso per 250 ettari, 56 are e 66 centiare, secondo le risultanze catastali, e comunque, per quanto in effetti si trova, confinante a Nord con proprietà Costantino, a Ovest con strada vicinale denominata "Via Antico Mulino", a Sud con proprietà Di Stasi e a Est con ulteriore proprietà del Disponente, distinto nel Catasto Terreni del Comune di Cori (Latina) nella maniera seguente: foglio 19, particella 246, seminativo, di classe estensione r. d. Euro r. a. Euro sul quale persistono i resti di un Antico mulino;
- b) la Disponente non è in condizione di occuparsi personalmente della gestione del fondo agricolo appena individuato, in quanto, per ragioni professionali e personali, è impegnata diversamente;

c) la Disponente è recentemente rimasta vedova del proprio marito, nonché padre dei suoi tre figli: Francesco Udini, nato a Milano, il 24 maggio 1977; Michele Udini, nato a Milano, il 28 aprile 1999; Fabio Udini, nato a Milano, il 30 maggio 2000, tutti residenti in Campodemo (Trento), nella frazione di Dercolo, alla Via Don Giovanni, n. 99;

d) la Disponente desidera, con il presente atto, costituire, sul bene immobile sopra descritto, un *trust* ai sensi e per gli effetti della Convenzione de l'Aia del 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia con la legge n. 364/1989 ed entrata in vigore il giorno 1 gennaio 1992, nel prosieguo la "Convenzione", al fine di realizzare propri interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico italiano;

e) detti interessi consistono, sostanzialmente, nell'assicurare, per i prossimi vent'anni, ai propri tre figli: Francesco, Michele e Fabio, nel prosieguo anche detti i "Beneficiari", attualmente minori di età, il godimento dei frutti naturali e/o civili del bene immobile di cui sopra e quindi, dopo la cessazione del *trust*, l'investizione ad ognuno di loro della proprietà esclusiva di una frazione del medesimo indipendente ed autonoma dalle altre due, rappresentativa di un terzo del valore del cespite complessivo, nel contempo assicurando, per tutta la durata del *trust*, la piena utilizzazione agricola del bene al fine di trarre dallo stesso i maggiori frutti naturali e/o civili possibili, senza che, su tale vicenda, possano avere conseguenze gli impegni lavorativi e personali della Disponente, la sua precaria salute, eventuali suoi ripensamenti o un suo eventuale futuro nuovo matrimonio, nonché le vicende familiari o eventuali contrasti tra gli stessi figli, salvo che per gli effetti di norme di legge inderogabili;

f) la Disponente ha individuato, nel Signor Dario Diodato, la persona meritevole della sua fiducia, nonché competente in fatto di gestione di aziende agricole, cui affidare il bene immobile, di cui sopra, in qualità di *Trustee* dello stesso e con l'incarico di realizzare lo scopo del *trust* sopra delineato e meglio definito nel prosieguo del presente atto;

g) la Disponente ha individuato, nel Signor Federico Finiguerra, la persona meritevole della sua fiducia, nonché competente in fatto di gestione di aziende agricole, cui conferire l'incarico di Guardiano dell'istituendo *trust*;

h) il Signor Dario Diodato è disponibile a svolgere la funzione che detta Convenzione riserva al *Trustee*, in particolare, e tra l'altro, laddove prevede (art. 2, secondo comma) che il *trustee* ha il potere e la responsabilità di gestire i beni conferiti nel *trust*, e di disporre e servirsi degli stessi, secondo quanto stabilito nel *trust* stesso e in conformità a quanto consentito dalla legge applicabile;

7) il Signor Federico Finiguerra è disponibile a svolgere la funzione di controllore dell'operato del *Trustee* e, in ogni caso, di Guardiano, dell'istituendo *trust* posto a prestito della realizzazione dello scopo del *trust* sopra delineato e meglio definito nel prosieguo del presente atto;

8) Le Parti sono consapevoli che, in Italia, alla ratifica della Convenzione non ha fatto seguito l'emanazione di una legge nazionale che disciplini il *trust* e, altresì, che, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, il *trust* sarà regolato dalla legge nazionale scelta dal disponente o, se quest'ultimo non abbia effettuato tale scelta, dalla legge nazionale individuata attraverso l'applicazione dei criteri indicati dal medesimo articolo.

Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i Componenti convergono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Istituzione del *trust*, scelta della legge applicabile e nomina del *Trustee* e del Guardiano

1.1. La Disponente, con il presente atto, istituisce, per anni 20 (venti), a partire da oggi e con scadenza improrogabile il giorno 30 maggio 2032 (trenta maggio duemilatrecentadue), un *trust* denominato: « Trust Antico Mulino », d'ora innanzi indicato anche come il "*Trust*", al fine di assicurare ai suoi tre figli attualmente minorenni: Francesco, Michele e Fabio, il godimento dei frutti naturali e/o civili del bene immobile, di cui sopra, in misura uguale o, nel caso di particolare bisogno di uno o più di loro, in parti diseguali secondo quanto *infra* meglio specificato all'art. 6, e quindi, dopo la cessazione del *Trust*, l'instestazione ad ognuno di loro della proprietà esclusiva di una frazione del medesimo indipendente ed autonoma dalle altre due, rappresentativa di un terzo del valore del cespite complessivo, al contempo assicurando, per tutta la durata del *Trust*, la piena utilizzazione agricola del bene al fine di trarre dallo stesso i maggiori frutti naturali e/o civili possibili, senza che, su tale vicenda, possano avere conseguenze gli impegni lavorativi e personali della Disponente, la sua precaria salute, eventuali suoi ripensamenti o un suo eventuale futuro nuovo matrimonio, nonché le vicende familiari o eventuali contrasti tra gli stessi figli, salvo che per gli effetti di norme di legge inderogabili; il tutto ferma restando la possibilità che, per straordinarie ragioni, individuate nel successivo art. 6, durante questi vent'anni si abbia a disporre del fondo in questione per far fronte ad un'eventuale necessità importante e grave relativa alla salute di uno o più dei suddetti Beneficiari.

1.2. Al fine di cui al precedente art. 1.1., la Disponente istituisce il *Trust* conferendo in esso il diritto di piena proprietà dell'immobile di cui al

successivo art. 2 e impartendo al *Trustee* le istruzioni per la gestione, l'utilizzazione e l'eventuale disposizione, per tutta la durata del *Trust*, del bene oggetto di tale diritto di proprietà come, in particolare e tra l'altro, da art. 6 che segue.

1.3. Il *Trust*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Convenzione, per volontà della Disponente sarà regolato, per quanto necessario, dalla Legge sul *trust* della Repubblica di San Marino.

1.4. La Disponente nomina *Trustee* del *Trust* il qui presente, e sopra generalizzato, Signor Dario Diodato, il quale, nella piena consapevolezza delle responsabilità che su di lui incombono e che sono, tra l'altro, precisate nel prosieguo del presente atto, accetta, anche ai sensi del successivo art. 3, di assumere le funzioni di *Trustee* del *Trust*.

1.5. La Disponente nomina Guardiano del *Trust* il qui presente, e sopra generalizzato, Signor Federico Finiguerra, il quale, nella piena consapevolezza delle responsabilità che su di lui incombono e che sono, tra l'altro, precisate al successivo art. 5 del presente atto, accetta l'incarico di Guardiano del *Trust*.

Art. 2

Individuazione dei beni affidati e trasferiti in proprietà al *Trustee*

2.1. La Disponente affida al *Trustee* in quanto *trustee*, per tutta la durata del *Trust*, attraverso il trasferimento a suo favore del diritto di proprietà funzionale alla realizzazione dello scopo del *Trust* medesimo, il seguente bene, di cui la Disponente è titolare esclusiva e che, per effetto di questo atto, diverrà di proprietà del *Trustee*, in quanto *trustee*, e dunque verrà conferito nel *Trust*, nell'interesse dei Beneficiari, e comunque al fine di consentire al *Trustee* di realizzare lo scopo del *Trust* secondo le disposizioni del presente atto: appezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di Cori (Latina), esteso per 250 ettari, 56 are e 66 centiare, secondo le risultanze catastali, e comunque, per quanto in effetti si trova, confinante a Nord con proprietà Costantino, a Ovest con strada vicinale denominata "Via Antico Mulino", a Sud con proprietà Di Stasi e a Est con ulteriore proprietà del Disponente, distinto nel Catasto Terreni del Comune di Cori (Latina) nella maniera seguente: foglio 19, particella 246, seminativo, di classe estensione r. d. Euro r. a. Euro sul quale persistono i resti di un Antico mulino.

2.2. Il bene oggetto del diritto di proprietà trasferito, appena individuato *sub* 2.1., è conferito nel patrimonio del *Trust* e diviene di proprietà del *Trustee* in quanto *trustee*, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli

inerenti diritti, servitù attive e passive, pertinenze, passi e accessi, compresità proporzionali ed accessorie tutte.

Art. 3. Accettazione, durata e responsabilità dell'incarico di *Trustee*

Accettazione, durata e responsabilità dell'incarico di *Trustee*

3.1. Il Signor Dario Diodato accetta l'incarico di *trustee*, che gli viene conferito con questo atto, e acquisisce la proprietà del bene in *Trust* a lui affidato, come individuato *sub* 2.1., assumendone oneri, diritti e responsabilità, per goderne e disporne secondo le disposizioni del *Trust* nell'interesse dei soggetti aventi una posizione giuridica beneficiaria e, dunque, per realizzare gli scopi del *Trust*.

3.2. Il *Trustee*, in ogni momento, può decidere di rinunciare all'incarico, dandone comunicazione scritta al Guardiano e con effetti a valere dal novantesimo giorno successivo al giorno di ricezione di tale comunicazione da parte di quest'ultimo. Il *Trustee* decadrà dall'incarico automaticamente, e immediatamente, nei seguenti casi:

- a) sua morte;
 - b) sua perdita della capacità d'agire;
 - c) sua sottoposizione ad una procedura concorsuale di tipo fallimentare;
 - d) sua sottoposizione ad un giudizio penale (per tale intendendosi la fase processuale che si apre dopo il rinvio a giudizio, nei casi in cui ciò sia previsto dalle norme applicabili o equivalenti);
 - e) emanazione di provvedimento giudiziale di decadenza e sostituzione del *Trustee* ottenuto dal Guardiano per infedeltà e/o inadempimento degli obblighi fiduciari derivanti dall'assunzione dell'incarico di *Trustee* del *Trust*;
- f) ogni altro caso previsto dalla legge.

3.3. Il Signor Dario Diodato è consapevole e, per quanto occorrer possa, accetta, che, in caso di sua rinuncia o decadenza dall'incarico di *Trustee*, prenderà il suo posto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 che segue, il Signor Enrico Esposito, nato a Vieste (Foggia), il 18 dicembre 1941, residente in Milano, alla Via Roma, n. 97, Codice fiscale il quale sarà debitamente informato della circostanza e richiesto di accettare il subentro da parte del Guardiano. Nel caso in cui il Signor Enrico Esposito non voglia accettare o nel caso in cui, per qualsiasi ragione, egli rinunci o decada dall'incarico, il Guardiano ha il potere di individuare discrezionalmente e nominare il nuovo *Trustee*. Ugual potere ha il Guardiano in ogni caso in cui il *Trustee*, in qualsiasi momento, rinunci o decada.

3.4. Il *Trustee* è consapevole e, per quanto occorrer possa, accetta, che, per l'omissione o il cattivo esercizio dei suoi poteri, come risultanti dal presente atto, egli, a prescindere da eventuali profili di responsabilità penale a lui

addebitabili, risponde personalmente a titolo risarcitorio con il proprio patrimonio, eventualmente anche in solido con il Guardiano, nei confronti sia della Disponente sia dei Beneficiari.

Art. 4

Effetti dell'atto istitutivo

4.1. In conseguenza della stipula di questo atto — e ai sensi degli articoli 2 e 11 della Convenzione, prevedendolo la legge regolatrice del *Trust* scelta dalla Disponente, secondo quanto già previsto nell'art. 1 del presente atto — il bene affidato al *Trustee*, così come ogni bene e diritto acquistati per mezzo del bene in *Trust* o quale corrispettivo della sua alienazione, sostituzione, permuta, incremento e, in ogni caso, del suo impiego:

- a) sono affidati al *Trustee*, che ne assume proprietà e controllo nell'interesse dei Beneficiari e comunque per gli scopi del *Trust* secondo le disposizioni contenute in questo atto istitutivo di *trust*;
- b) non incrementano il patrimonio del *Trustee* e costituiscono un patrimonio separato rispetto al restante patrimonio del *Trustee* e su di essi la Disponente cessa di esercitare diritti e poteri, diritti e poteri che, da questo momento, sono assunti ed esercitati dal *Trustee*, non già nel proprio interesse ma nell'esclusivo interesse dei soggetti aventi una posizione giuridica beneficiaria o per gli scopi del *Trust* secondo le disposizioni contenute nel *Trust*;
- c) costituiscono una massa distinta, non fanno parte e sono separati dal patrimonio della Disponente e dal patrimonio del *Trustee*, non fanno parte del loro regime patrimoniale e della successione di costoro;
- d) non possono formare oggetto di azione esecutiva da parte dei creditori personali della Disponente e del *Trustee*;
- e) sono segregati rispetto al patrimonio del *Trustee* in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento;

f) possono essere oggetto di azione di rivendicazione nei confronti del *Trustee* nella misura in cui il *Trustee*, violando le obbligazioni risultanti dal *Trust*, abbia confuso i beni in *Trust* con i propri o ne abbia disposto contro l'interesse dei soggetti aventi una posizione giuridica beneficiaria o in contrasto con gli scopi del *Trust*.

4.2. Le Parti sono consapevoli che il presente atto, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione, non può derogare alle norme di legge applicabili in materia di:

- a) protezione dei minori e dei soggetti incapaci;
- b) effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
- c) diritti successori, in particolare quelli spettanti agli eredi necessari;
- d) trasferimento del titolo di proprietà o dei titoli a garanzia;
- e) protezione dei creditori in situazioni di insolvenza del debitore;

f) protezione dei terzi che agiscano in buona fede.

4.3. In caso di cessazione dall'incarico, dovuta a rinuncia o a decadenza, il *Trustee* perde ogni diritto sui beni in *Trust* in favore di colui il quale gli succede nell'ufficio, come se quest'ultimo fosse stato nominato *Trustee* sin dall'origine, in quanto i beni in *Trust* devono considerarsi come affidati al *Trustee*, nella sua funzione di *trustee*, sotto condizione risolutiva costituita dalla sua cessazione dall'incarico e al nuovo *Trustee* sotto condizione sospensiva costituita dalla cessazione del *Trustee* in carica, e con conseguente assunzione dell'incarico da parte del nuovo *Trustee*, cosicché tutti i beni in *Trust* si considerano affidati, senza interruzione di continuità, al nuovo *Trustee* in carica, fermo restando la piena efficacia degli atti compiuti dai *Trustee* in carica nel tempo e fermo restando che tutti i soggetti coinvolti hanno solidalmente l'obbligo e la responsabilità, ognuno per quanto effettivamente può, di curare il compimento delle formalità necessarie a rendere opponibile ai terzi il trasferimento del diritto di proprietà dei beni in *Trust* dal vecchio al nuovo *Trustee*.

4.4. Allo spirare del ventesimo anno successivo al compimento del presente atto, e cioè inderogabilmente tra il 20 (venti) e il 30 (trenta) maggio 2032 (duemilatrecentadue), il *Trustee* allora in carica dovrà trasferire il diritto di proprietà dei beni in *Trust* ai Beneficiari, secondo quanto meglio precisato, *infra*, all'art. 6.

Art. 5

Funzione e responsabilità del Guardiano

5.1. Il Guardiano, per tutta la durata del *Trust*, sovrintende alla gestione che ne fa il *Trustee*, al fine di verificare che quest'ultimo rispetti pienamente le disposizioni della Disponente contenute nel presente atto di *Trust*, nonché le previsioni di legge, e curi così di realizzare a pieno lo scopo del *Trust*, tutelando sempre al meglio gli interessi dei Beneficiari.

5.2. Il Guardiano, ai fini dell'adempimento dei suoi doveri, ha il potere e, contemporaneamente, l'obbligo, di:

- a) chiedere al *Trustee*, in ogni momento, di dar conto per iscritto della sua gestione;
- b) contestare per iscritto eventuali atti del *Trustee* non ritenuti idonei, utili o comunque opportuni in ragione di quanto evidenziato al primo comma del presente articolo;
- c) proporre e/o suggerire al *Trustee* operazioni, attività e/o comporamenti ritenuti idonei, utili o comunque opportuni in ragione di quanto evidenziato al primo comma del presente articolo, senza, però, che tali proposte e/o suggerimenti siano vincolanti per il *Trustee*;

d) agire in giudizio, in qualsiasi sede, contro il *Trustee*, azionando lo strumento processuale di volta in volta più adatto ed efficace, per evitare che atti del *Trustee* possano pregiudicare il patrimonio in *Trust* e/o gli interessi dei Beneficiari e/o comunque la realizzazione dello scopo del *Trust*;

e) comunicare ai Beneficiari la sussistenza di circostanze che egli ritiene opportuno siano portate a conoscenza degli stessi;

f) fare tutto quanto sopra previsto dall'art. 3.3. di questo atto;

g) gestire direttamente il bene conferito in *Trust*, eventualmente previa instanziazione a suo favore del relativo diritto di proprietà, nel caso di mancanza di un *Trustee* legittimato e idoneo a svolgere l'incarico e sino a quando il nuovo *Trustee* non sia in condizione di adempiere pienamente ai suoi obblighi.

5.3. Il Guardiano, in ogni momento, può decidere di rinunciare all'incarico dandone comunicazione scritta al *Trustee* e con effetti a valere dal trentesimo giorno successivo al giorno di ricezione di tale comunicazione da parte di quest'ultimo. Il Guardiano decadrà dall'incarico, automaticamente e immediatamente, nei seguenti casi:

- a) sua morte;
- b) sua perdita della capacità d'agire;
- c) sua sottoposizione ad una procedura concorsuale di tipo fallimentare;
- d) sua sottoposizione ad un giudizio penale (per tale intendendosi la fase processuale che si apre dopo il rinvio a giudizio, nei casi in cui ciò sia previsto dalle norme applicabili o equivalenti);
- e) emanazione di provvedimento giudiziale di decadenza e sostituzione del *Trustee* ottenuto dai Beneficiari o dal Disponente per infedeltà e/o inadempimento degli obblighi fiduciari derivanti dall'assunzione dell'incarico di Guardiano del *Trust*;

f) ogni altro caso previsto dalla legge.

5.4. Il Signor Federico Finiguerra è consapevole, e, per quanto occorrer possa, accetta, che, in caso di sua rinuncia o decadenza dall'incarico di Guardiano, prenderà il suo posto il Signor Giuliano Giuliani, nato a Venosa (Potenza), il 28 aprile 1984, residente in Cori (Latina), alla Via Bari, n. 90, Codice fiscale, il quale sarà debitamente informato della circostanza e richiesto di accettare il subentro da parte del *Trustee* o della Disponente o di uno dei Beneficiari. Nel caso in cui il Signor Giuliano Giuliani, o un ulteriore Guardiano nominato, non voglia accettare o nel caso in cui, per qualsiasi ragione, egli rinunci o decada dall'incarico, i Beneficiari hanno il potere di rivolgersi al Presidente del Tribunale di Latina perché, in piena discrezionalità e in funzione di arbitratore, nomini il nuovo Guardiano.

5.5. Il Guardiano è consapevole e, per quanto occorrer possa, accetta che, per l'omissione o il cattivo esercizio dei suoi poteri, come risultanti dal presente atto, egli, a prescindere da eventuali profili di responsabilità penale a lui addebitabili, risponde personalmente a titolo risarcitorio con il proprio patrimonio, eventualmente anche in solido con il *Trustee*, nei confronti sia della Disponibile sia dei Beneficiari.

Art. 6

Istruzioni sulla gestione e l'operatività del *Trust*

6.1. Per tutta la durata del *Trust*, il *Trustee* dovrà gestire il fondo agricolo conferito in *Trust* in modo tale da ricavare dallo stesso la maggiore utilità economica possibile, pur senza modificare la natura agricola, e dovrà versare ai tre Beneficiari, di trimestre in trimestre, con scadenze alla fine del terzo, del sesto, del nono e del dodicesimo mese di ogni anno solare, in parti uguali, salvo quanto *infra sub* 6.2., l'utile netto derivante dalla gestione del fondo — e, dunque, dalla percezione dei frutti civili e/o naturali detratti i costi di produzione, le imposte e simili, e detratti, infine, da tale somma i compensi spettanti al *Trustee* e al Guardiano ai sensi di quanto *infra sub* 6.6. — su tre conti correnti bancari, ognuno dei quali intestato ad un diverso Beneficiario, le cui coordinate saranno comunicate dal *Trustee*, per iscritto, dal Guardiano.

6.2. Nel caso in cui uno o più dei Beneficiari si trovi, per qualunque ragione, in una situazione di oggettivo bisogno economico urgente, tale per cui non possa far fronte alla necessità diversamente, il *Trustee*, sentito anche sul punto il Guardiano, che deve rendere motivato parere scritto, nel trimestre o nei trimestri in cui tale bisogno si realizzi, verserà l'utile netto, di cui *sub* 6.1., in misura diseguale tra i Beneficiari, garantendo l'utile maggiore al Beneficiario o ai Beneficiari bisognosi, salvo l'obbligo per il *Trustee*, qualora possibile, di recuperare la giusta proporzione tra gli utili trasferiti ai Beneficiari nei mesi e/o negli anni successivi, e comunque entro il più breve tempo possibile.

6.3. Alla scadenza del *Trust*, e cioè tra il 20 maggio 2032 (venti maggio duemilatrecentadue) e il 30 maggio 2032 (trenta maggio duemilatrecentadue), il *Trustee* deve provvedere a dividere la proprietà del fondo conferito in *Trust* in tre parti uguali, tra loro indipendenti e distinte, trasferendo, all'esito di tale divisione, ad ognuno dei tre Beneficiari un diverso ed autonomo diritto di proprietà avente ad oggetto una sola delle tre frazioni in cui è stato diviso il fondo stesso originariamente unitario.

6.4. Nel caso in cui, nel corso della durata del *Trust*, si verificano straordinarie circostanze per cui uno o più dei Beneficiari lamenti urgenti e gravi

necessità economiche per ragioni di salute, il *Trustee*, raccolto il parere scritto del Guardiano, può disporre del fondo, in tutto o in parte, al fine di raccogliere, nel più breve tempo possibile, la somma necessaria. In questo caso, qualora il fondo debba essere venduto per intero, e qualora, al netto della necessità economica, avanzi parte del prezzo ottenuto dalla vendita, questa è divisa in parti uguali tra i tre Beneficiari, ma il *Trustee* non la trasferisce nella loro disponibilità, se non dopo che il singolo Beneficiario abbia compiuto i 28 (ventotto) anni di età.

6.5. Fermo quanto sopra, per tutta la durata del *Trust*, il *Trustee* deve occuparsi del bene conferito in modo scrupoloso e professionale, curando, in particolare, di salvaguardare il valore economico e produttivo del cespite, valorizzandone la vocazione agricola, nonché curando di versare ogni imposta, tassa, canone o pigione dovuta sullo stesso ed evitando, salvo quanto previsto *sub* 6.4., di gravare lo stesso di diritti reali minori, sia di godimento sia di garanzia. È, invece, nella facoltà del *Trustee* concedere il fondo in affitto.

6.6. Il *Trustee* ha diritto di trattenere, a titolo di suo compenso per l'attività svolta, trimestralmente, secondo le scadenze sopra indicate nel presente articolo, il 10% (dieci per cento) dell'utile conseguito sopra indicato *sub* 6.1. Al Guardiano spetta, trimestralmente, il 2% (due per cento) dell'utile conseguito e sopra indicato *sub* 6.1., che il *Trustee* è obbligato a trasferire sul conto corrente bancario indicato dal Guardiano medesimo.

6.7. Nel caso in cui uno o più dei Beneficiari dichiarati di non voler beneficiare anche soltanto di uno di diritti riconosciuti dal presente atto di *Trust* e/o di volerli rinunciare, questi perde, per il futuro, ogni diritto derivante dal *Trust* e, per l'effettivo, si accrescono le quote spettanti agli altri Beneficiari, sia rispetto agli utili da distribuire sia rispetto al diritto di proprietà da trasferire secondo quanto sopra. È possibile, dunque, che, in ragione di ciò, da un certo momento in avanti vi sia anche un solo Beneficiario del *Trust*. Nel caso in cui tutti i Beneficiari perdano i diritti derivanti dal *Trust*, il *Trustee* per il futuro conserva gli utili nel fondo del *Trust* e, al momento dell'estinzione del *Trust*, trasferisce la piena proprietà dell'immobile nella sua unità, così come tutto quanto si trovi nel fondo del *Trust*, alla Associazione "Amici del Diritto civile", con sede in Roma, alla Via Tacio, n. 41, (eventualmente: iscritta nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Roma al numero) Codice fiscale

6.8. Nel caso di morte di uno o più dei Beneficiari che non abbia dichiarato di non voler beneficiare o comunque di voler rinunciare ai diritti derivanti dal *Trust*, succedono, nei diritti derivanti in capo al defunto dal presente atto, i suoi successori *mortis causa* secondo le regole successorie dello Stato italiano.

6.9. In caso di estinzione anticipata del *Trust* per impossibilità a funzionare o per un'altra causa prevista dalla legge, il *Trustee* deve, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sopravvenienza della circostanza estingiva, trasferire il diritto di proprietà sull'immobile ai Beneficiari all'esito della divisione di cui sopra o, nel caso in cui sia impossibile anche addivvenire in tempi rapidi a tale divisione, indipendentemente da tale divisione e dunque trasferendo loro la proprietà indivisa dell'immobile contenuto in *Trust* con questo atto.

Art. 7

Garanzie del Disponente sulla proprietà del bene trasferito. Provenienza 7.1. La Disponente dichiara e garantisce che il diritto di proprietà sul bene conferito in *Trust* e trasferito, con questo atto, nella proprietà del *Trustee* in quanto *Trustee*:

- è franco e libero da pesi, oneri, debiti, sequestri, pignoramenti, iscrizioni pregiudizievole, preclusioni e vincoli di ogni genere;
- è di sua assoluta ed esclusiva titolarità e libera disponibilità, essendo pervenuto per successione testamentaria al marito, Signor Ubaldo Udini, deceduto a Trento, in data 29 maggio 1987 (denuncia n. 66666, registrata a Trento, il 15 giugno 1987, e trascritta a Trento, il 3 settembre 1987, al n. 888888 di reg. part. — testamento olografo pubblicato con atto del Notaio Dottor Filano di Trento, in data 6 giugno 1987, n. 44444 di Repertorio, registrato a Trento, il 25 giugno 1987, al n. 55555), eredità accettata con mio atto in data 10 luglio 1987, n. 44444 di Repertorio, registrato a Trento, il 14 luglio 1987, al n. 55555 e trascritto a Latina, il 19 luglio 1987, al n. 77777 di reg. part.

Art. 8

Stato civile delle Parti

- 8.1. In relazione al disposto dell'articolo 2659 del Codice civile,
- la Disponente dichiara di essere vedova e non risposata;
 - il *Trustee* dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;
 - il Guardiano dichiara di essere coniugato in regime di comunione dei beni,
- dandosi atto, tuttavia, reciprocamente, che, come sopra già rilevato, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, i beni in *Trust* non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del *Trustee*.

Art. 9

Pubblicità

9.1. Il *Trustee*, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione, chiede che, in occasione della trascrizione di questo atto, venga rivelata l'esistenza del *Trust*

riguardo ai beni a lui affidati nei modi ritenuti più idonei dall'autorità procedente.

Art. 10

Dichiarazioni tributarie

10.1. Ai fini delle imposte indirette nascenti da questo atto:

- a) la Disponente dichiara di non aver effettuato alcuna donazione ad alcuno dei Beneficiari del *Trust* istituito con il presente Strumento;
- b) la Disponente indica in Euro 6.000.000,00 (Euro Seimilioni/00) il valore dei beni affidati al *Trustee*;
- c) la Disponente chiede che, anche secondo l'interpretazione avallata dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008 e n. 48/E del 6 agosto 2007:
 - il presente atto non sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346;
 - sia applicata l'imposta di donazione al netto della franchigia prevista in considerazione del rapporto di parentela tra la Disponente e i singoli Beneficiari oltre all'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria.

Art. 11

Spese

11.1. Le spese di questo atto, inerenti e conseguenti si convengono solidamente a carico della Disponente e con responsabilità sussidiaria del *Trustee*, che vi farà eventualmente fronte avvalendosi del fondo del *Trust*.

[...]

[Seguono o, comunque, sono contenute nell'atto le altre clausole tipiche di ogni donazione il cui contenuto varia a seconda della tipologia dei beni specifici fatti oggetto dell'atto di trasferimento]

[Si tratta di un atto istitutivo di un trust posto in essere al fine di tutelare l'interesse di un genitore, vedovo e impossibilitato ad occuparsi del fondo agricolo di cui è proprietario, a garantire ai tre figli, al momento minorenni, il godimento dei frutti civili e/o naturali ricavabili da tale fondo per vent'anni attraverso la nomina di un trustee che gestisce il fondo e ne cura la produttività, nonché a garantire ai predetti figli, alla scadenza del ventennio e dunque al termine della durata del trust, il trasferimento ad ognuno di loro di una porzione della proprietà dello stesso, del tutto indipendente dalle altre, fermo restando che il fondo agricolo, conferito in trust, nel corso del ventennio di durata dell'istituto è nella disponibilità del trustee, che, in caso si necessità

economica di uno o più dei tre figli beneficiari del trust, può venderlo o comunque impiegarlo in modo tale da far fronte all'eventuale bisogno. Il tutto senza che su tale vicenda possano avere conseguenze gli impegni ipotizzati e personali del disponente, la sua precaria salute, eventuali suoi ripensamenti o un suo nuovo matrimonio, nonché le vicende familiari o contrasti tra gli stessi figli, salvo che per gli effetti di norme di legge inderogabili. L'atto in questione, pur evidentemente conformato dalle norme di legge inderogabili del disponente che si spoglia della proprietà di un bene a beneficio altrui, evidenzia una causa più complessa, che, per l'appunto, è quella tipica di un trust di protezione familiare e pianificazione della successione nel tempo di figli, o comunque terzi beneficiari, nella proprietà di un qualsiasi bene originariamente del disponente. La sussistenza, sullo sfondo, di uno spirito di liberalità in capo al donante suggerisce, prudenzialmente, di precludere, nella redazione dell'atto, la forma dell'atto pubblico raccolto alla presenza di testimoni. Tuttavia, si esclude l'applicazione, all'atto in questione, delle norme civilistiche in materia di donazione non compatibili con i principi espressi nella Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con la Legge n. 364/1989).

[...]

VII.467.XI.2 Atto istitutivo di trust autodichiarato a scopo di garanzia

— [...]

sono personalmente comparso i Signori:

— Giacomo Leopardi, nato a Recanati, il 29 giugno 1978, ivi residente alla Via del pastore errante dell'Asia, n. 1, Codice fiscale, nel prosieguo, anche, il "Disponente";

— Geltrude Cassi Lazzari, nata a Bologna, il 30 agosto 1976, domiciliaria in Bologna alla Via De L'infinito, n. 60, la quale interviene al presente atto in rappresentanza della

"A Silvia s.a.s. di Teresa Fattorini & C.", società in accomandita semplice con sede in Bologna, alla Via De L'infinito, n. 60, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al numero e codice fiscale, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna in data 19 gennaio 2010, depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2010, Cron. N. 777, sentenza iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna in data 22 gennaio 2010 al n. 1234 (in presenza di immobili); e trascritta a Bologna, il 5 febbraio 2010, al n. 123456 di reg. part.), nella sua qualità di Curatore del fallimento, tale nominata in virtù della sentenza di cui innanzi e al presente atto autorizzata giusta provvedimento

del Comitato dei creditori, in data, che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

— il Signor Antonio Ranieri, nato a Napoli, il 10 marzo 1977, domiciliato in Bologna, alla Via Delle Operette morali, n. 24, Codice fiscale

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

Premesso che

— in data 22 giugno 2008, con atto di compravendita a ministero del Dott. Giosuè Carducci, Notaio in Bologna, Repertorio n. 345767, registrato a Bologna, il 12 luglio 2008, al n. 9876 e trascritto a Bologna, il 15 luglio 2008, al n. 1234456 di reg. part. (di seguito "Rogito"), il Signor Giacomo Leopardi ha acquistato, dalla Signora Teresa Fattorini, la quota di 1/2 (un mezzo) di proprietà indivisa su porzione di fabbricato urbano sito in Bologna e meglio *infra* descritto, di seguito lo "Immobile";

— all'art. 6 del Rogito è stata stabilita la data del 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci) per il pagamento del prezzo di vendita dell'Immobile pari ad Euro 1.000.000,00 (Euro Un milione virgola zero zero), di seguito il "Saldo dovuto";

— con sentenza del 19 gennaio 2010, depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2010, Cron. N. 777, il Tribunale di Bologna ha dichiarato il fallimento della società "A Silvia s.a.s. di Teresa Fattorini & C." e del socio illimitatamente responsabile Signora Teresa Fattorini (di seguito la "Procedura fallimentare"), nominando giudice delegato il Dott. Alessandro Manzoni e Curatore la Dott.ssa Geltrude Cassi Lazzari, sopra costituita;

— in data, ai sensi dell'art. 40 della legge fallimentare, si è costituito il Comitato dei creditori;

— con raccomandata A. R. del 25 gennaio 2010, il Curatore fallimentare ha affidato il Signor Giacomo Leopardi dall'effettuare pagamenti se non alla Procedura fallimentare;

— con raccomandata in risposta, del 28 gennaio 2010, il Signor Giacomo Leopardi ha informato il Curatore fallimentare della sua volontà di procedere alla vendita dell'Immobile per poter onorare il pagamento alla Procedura Fallimentare alla scadenza pattuita;

— in data 25 febbraio 2010, il Curatore fallimentare ha rappresentato al Comitato dei creditori il concreto rischio di non incassare il Saldo dovuto nel caso in cui il prezzo di vendita non sia rimesso a mani della curatela. Il Curatore fallimentare, quindi, ha prospettato al Comitato dei creditori l'ipotesi di procedere al sequestro dell'Immobile, evidenziando, però, come tale rimedio avrebbe, di fatto, ostacolato la libera commerciabilità del bene, che è, invece, obiettivo primario per la Procedura, ed ha quindi suggerito

l'istituzione di un *trust* autodichiarato con vincolo di destinazione, ex art. 2645-ter cod. civ., sull'immobile, per garantire il pagamento del Saldo dovuto alla Procedura fallimentare, previo necessario consenso da parte del Signor Giacomo Leopardi;

— il Curatore fallimentare, pertanto, ha richiesto al Comitato dei creditori di essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 della legge fallimentare, a proporre al Signor Giacomo Leopardi di apporre un vincolo di destinazione per mezzo di un *trust* autodichiarato ed a nominare l'Avv. Antonio Ranieri quale legale della Procedura per la redazione dell'atto di *trust* in questione;

— il Comitato dei creditori, in data 2 marzo 2010, ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 della legge fallimentare, il Curatore a formalizzare al Signor Giacomo Leopardi la proposta di istituire un *trust* autodichiarato con vincolo di destinazione in favore della Procedura fallimentare, nominando a tal fine l'Avv. Antonio Ranieri quale legale della Procedura per la redazione di tale *trust*;

— il Signor Giacomo Leopardi, informato dal Curatore fallimentare, ha acconsentito ad istituire un *trust* autodichiarato sull'Immobile con vincolo di destinazione in favore della Procedura fallimentare;

— al riconoscimento del *trust* istituito con la presente Dichiarazione di *Trust* si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dallo Stato italiano con legge 16 ottobre 1989, n. 364, ed entrata in vigore il giorno 1 gennaio 1992, nel prosieguo la "Convenzione", salve disposizioni di maggior favore;

— le Parti vogliono che ogni trascrizione immobiliare del vincolo nascente da questo *Trust* e dai trasferimenti al *Trustee* abbia, quanto meno, gli effetti di cui all'art. 2645-ter cod. civ.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, il Signor Giacomo Leopardi

attesta e istituisce quanto segue

PARTE I

DEFINIZIONI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Tipologia, irrevocabilità e denominazione

1.1. Il Termine "Trust", ai fini del presente atto, individua il *trust* inteso quale rapporto giuridico che nasce da questo Atto.

1.2. Il *Trust* è di scopo ed è irrevocabile.

1.3. Il *Trust* sarà identificato per mezzo della denominazione "Trust di garanzia per il Fallimento A Silvia s.a.s."

Art. 2

Il *Trustee* e la sua successione

2.1. "Trustee" del *Trust* è il Disponente.

2.2. Il *Trustee* può essere revocato solo dal Curatore, che provvede alla nomina contestuale del suo successore. In tale ipotesi, fin d'ora, il Signor Giacomo Leopardi si obbliga a trasferire la proprietà del fondo in *Trust* al *Trustee* nominando, al quale si applicherà quanto previsto nella Parte IV del presente atto.

Art. 3

Il fondo in *trust*

3.1. Per "Fondo in *Trust*" si intende:

a) lo "Immobile" vincolato dal Disponente nel *Trust* per il perseguimento dello Scopo, di cui alla seguente descrizione:

Luomo qui riportati tutti i dati catastali ed urbanistici comunemente utilizzati per individuare un immobile

b) ogni reddito del Fondo in *Trust* che il *Trustee* vi accumuli.

Nessun altro bene o diritto può essere ricompreso nel Fondo in *Trust* senza il consenso del Curatore.

3.2. Per "Beni in *Trust*" si intendono:

a) ogni bene e diritto incluso nel Fondo in *Trust*;

b) i frutti e le utilità da essi derivare.

3.3. I beni in *Trust* sono separati dal patrimonio proprio del *Trustee*, non sono aggregabili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio, da convenzioni matrimoniali o altre convenzioni di sorta, non formano oggetto della sua successione ereditaria e non fanno parte del suo eventuale fallimento.

Art. 4

Lo scopo del *Trust*

4.1. Il *Trust* persegue uno scopo di garanzia, in quanto finalizzato ad assicurare alla Procedura fallimentare l'incasso del Saldo dovuto.

4.2. Per conseguire lo scopo, il Disponente imprime, sul Fondo in *Trust*, un vincolo di destinazione tale per cui lo "Immobile" — come sopra descritto all'art. 3 — nel corso della Durata del *Trust*, non può essere oggetto di nessun negozio giuridico a titolo di godimento e può, invece, essere trasferito dal *Trustee* a terzi, con effetti reali, a qualsiasi titolo, nel solo caso in cui la

controprestazione del cessionario sia rappresentata, almeno, dal pagamento di una somma pari ad Euro 1.000.000,00 (Euro 1m milione 000.000,00) al netto di qualsiasi imposta, tassa di legge o onorario professionale che deve essere rimessa fino a totale concorrenza, anche per gli eventuali accenti e/o caparre *medio tempore* corrispondenti, nelle sole mani del Curatore con le modalità e termini enunciati nella Parte III di questo Atto.

Art. 5

Il Guardiano e la sua successione

5.1. "Guardiano" del *Trust* è il Curatore della procedura *pro tempore* in carica; attualmente, "Guardiano" è la Dott.ssa Geltrude Cassi Lazzari, come sopra costituita, che accetta.

5.2. L'Avv. Antonio Ranieri fin da ora accetta di ricoprire l'ufficio di Guardiano a seguito di qualsiasi evento che renda impossibile la copertura di tale ufficio da parte del Curatore.

5.3. L'ufficio di Guardiano non può mai rimanere vacante durante la vigenza del *Trust* a pena di nullità ed è gratuito.

5.4. Il Guardiano può essere revocato solo dal Comitato dei creditori, che provvede alla nomina contestuale del suo successore.

Art. 6

La durata del *Trust*

6.1. Per "Durata del *Trust*" si intende il periodo il cui "Termine iniziale" è la data di sottoscrizione del presente Atto da parte del Disponente e del Guardiano, e il cui "Termine finale" è: il giorno in cui il Guardiano dichiara intervenuta la cessazione del *Trust* per la ricorrenza di uno fra i seguenti "Eventi":

- a) la Procedura fallimentare ha incassato il Saldo dovuto;
- b) lo Scopo del *Trust* non è più di interesse della Procedura fallimentare;
- c) in ogni caso, il giorno della chiusura della Procedura fallimentare.

PARTE II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7

La legge regolatrice

7.1. Il *Trust* è regolato dalla Legge di Jersey, Isole del Canale.

7.2. Le obbligazioni e la responsabilità del *Trustee* sono disciplinate cumulativamente dalla Legge italiana e dalla Legge regolatrice.

7.3. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del *Trustee*, posti in essere

in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia, sono regolati dalla legge italiana.

7.4. Qualsiasi azione contro il *Trustee* deve essere regolata dalla legge italiana.

7.5. Per l'applicazione della legge italiana, il *Trustee* è considerato quale gestore di beni che sono in piena ed esclusiva proprietà dal punto di vista della titolarità del relativo diritto dominicale, sebbene l'esercizio di tale diritto sia destinato esclusivamente a soddisfare lo Scopo.

7.6. Il Guardiano può in qualsiasi momento sostituire la legge regolatrice con altra legge rispetto alla quale siano validi sia il *Trust*, sia le sue principali disposizioni. In tale circostanza, il Guardiano ha il potere di modificare conseguentemente le disposizioni di questo *Trust*.

Art. 8

Giurisdizione

8.1. Ogni controversia relativa al *Trust*, al *Trustee* o all'amministrazione del Fondo in *Trust* è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, Foro esclusivo di Bologna.

8.2. Ogni procedimento finalizzato a far pronunciare all'Autorità giudiziaria la nomina del *Trustee* o ad impartire direttive e prescrizioni è proposta esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, Foro esclusivo di Bologna.

Art. 9

Forma delle comunicazioni e degli atti

9.1. Ogni comunicazione avente titolo dal *Trust* deve avere la forma scritta e recare prova dell'avvenuta ricezione, anche a mezzo *tele-fax* o *e-mail*.

9.2. La revoca del *Trustee* e la nomina del suo successore possono avere la forma del plico raccomandato.

9.3. L'accettazione del *Trustee*, che succeda a quello in carica, deve avere la forma necessaria a consentire il contestuale trasferimento del Fondo in *Trust* in suo favore.

9.4. Ogni modifica al *Trust* e la dichiarazione di intervenuta cessazione del *Trust* deve avere la forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

9.5. Gli atti rimessi al Giudice delegato o all'Autorità giudiziaria seguono le forme di rito.

9.6. Le forme suddette possono sempre essere semplificate dal Guardiano, salvo il rispetto delle forme obbligatoriamente previste dalla legge.

Art. 10

Modifiche del *Trust*

10.1. Il Guardiano può modificare, in qualsiasi momento, le disposizioni del *Trust*, nel rispetto dello Scopo.

Art. 11

Definizioni

11.1. I sostantivi riportati fra "....." con lettera maiuscola sono una "Definizione" che fornisce l'interpretazione da attribuire al relativo sostantivo ai fini del *Trust*.

11.2. Con "Terzi", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal *Trustee*, dal Guardiano e dal Giudice delegato.

11.3. Con "Avente causa", si intende chiunque concluda contratti con il *Trustee* aventi ad oggetto il trasferimento dell'Immobile.

Art. 12

Natura pubblica del *Trust*. Limiti

12.1. Tutte le informazioni relative al *Trust* reperibili nei Pubblici Registri Immobiliari o nel fascicolo della Procedura fallimentare depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bologna sono pubbliche.

12.2. I Terzi possono chiedere informazioni relative al *Trust*, diverse da quelle suddette, solo al Guardiano, che decide discrezionalmente.

PARTE III

IL FONDO IN TRUST: ATTUAZIONE DELLO SCOPO

Art. 13

Diritti del Curatore

13.1. Il *Trustee* è obbligato a far comparire il Curatore all'atto della sottoscrizione di qualsivoglia contratto avente ad oggetto l'Immobile, anche se preliminare, qualora sia prevista la corresponsione di somme da parte dell'Avente causa. In tale caso, ogni somma deve essere obbligatoriamente rimessa dall'Avente causa a mani del Curatore, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00).

13.2. La comparizione del Curatore, ai sensi del comma precedente, è finalizzata solo a consentire l'incasso del Saldo dovuto, o di suoi "Acconti" e/o "Caparre", a mani del predetto, sicché l'intervento del Curatore in tali atti deve intendersi esclusivamente a titolo di quietanza delle somme ricevute.

Art. 14

La fase delle trattative, la conclusione del contratto

14.1. Il Curatore non è parte attiva nelle trattative aventi ad oggetto l'Immobile che dovessero svolgersi fra *Trustee* e il suo Avente causa, né sottoscrive alcun contratto avente ad oggetto l'Immobile a titolo di accettazione o conferma delle clausole a ciò relative rimanendo la definizione delle stesse esclusivamente rimessa alla libera discrezione del *Trustee* e dell'Avente causa.

14.2. Il *Trustee* può liberamente determinare il prezzo della cessione dell'Immobile, purché superiore ad Euro 1.000.000,00 (Euro Un milione/00), nonché le modalità da seguire per reperire il cessionario.

14.3. Il *Trustee* deve obbligatoriamente richiedere il consenso del Guardiano, prima di accettare qualsiasi proposta formulata dal suo Avente causa, se ricorrono:

a. termini di pagamento con scadenza successiva al 31 (trentuno) dicembre 2010 (due miladiec);

b. modalità di pagamento non adeguatamente sostenute da garanzie reali o personali.

L'eventuale rifiuto del Guardiano obbliga il *Trustee* alla rinegoziazione o al reperimento di altro Avente causa.

Art. 15

Responsabilità dell'Avente causa

15.1. Il vincolo di destinazione, che sorge per effetto del presente *Trust* autodichiarato, è trascritto nella Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Bologna, al fine di renderlo conoscibile e opponibile ai Terzi che, a qualsiasi titolo, dovessero contrattare con il Signor Giacomo Leopardi.

15.2. L'Avente causa, che consegni somme di denaro al Signor Giacomo Leopardi in difformità alle condizioni e termini previsti da questo *Trust*, diviene personalmente responsabile nei confronti della Procedura fallimentare, alla quale sarà tenuto a restituire l'equivalente della somma pagata per il trasferimento e non versata al Curatore.

Art. 16

Esenero di responsabilità da parte del Signor Giacomo Leopardi

16.1. Con il presente atto, non viene effettuato alcun trasferimento di proprietà o altri diritti reali; conseguentemente, il Signor Giacomo Leopardi è l'esclusivo proprietario dello "Immobile" in oggetto e tale rimane anche a seguito del presente atto istitutivo di *Trust* autodichiarato, sicché il medesi-

mo Signor Giacomo Leopardi sarà ad ogni effetto di legge il solo dannte causa dello "Avente causa".

16.2. Stante quanto sopra dichiarato *sab* 16.1, il Signor Giacomo Leopardi dichiara e riconosce per sé e propri aventi causa che il Curatore non potrà mai in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali difformità dell'Immobile rispetto alle risultanze dello stesso come emergenti da qualsiasi ispezione, misura, applicazione di legge anche locale, regolamento, piano regolatore o altro che dovesse accettare l'Avente causa prima o dopo il perfezionamento del contratto di trasferimento dell'Immobile da parte del Signor Giacomo Leopardi, che ne sarà unico responsabile a tutti gli effetti.

16.3. In ragione di quanto al comma che precede, il Signor Giacomo Leopardi fin d'ora manleva la Procedura fallimentare e il Curatore da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali difformità o abusi edilizi, impianti non conformi alla normativa vigente o non funzionanti, responsabilità per imposte e contributi erariali o comunali non pagate, arretrati per contributi condominiali, oneri e spese necessari per il conseguimento dell'agibilità dell'Immobile, garanzie per vizi anche occulti, e per evizione, garanzie sulla libera cedibilità dell'Immobile, imposte, sovrattasse ed oneri conseguenti all'eventuale decadenza da agevolazioni fiscali e comunque presta le più ampie garanzie di tenere indenne la Procedura fallimentare e il Curatore da ogni spesa o danno relativi o conseguenti alla titolarità dell'immobile, essendo egli, come più volte indicato, l'unico ed esclusivo attuale proprietario dell'"Immobile".

Art. 17

Diritto residuo sul Fondo in *Trust* da parte del Disponente/*Trustee*

17.1. Il Signor Giacomo Leopardi ha diritto di percepire la somma che eventualmente residui dal trasferimento dell'Immobile dopo l'incasso del Saldo dovuto da parte del Curatore.

17.2. Fintanto che il Signor Giacomo Leopardi sarà *Trustee*, l'incasso del residuo di sua spettanza sarà a sua esclusiva cura e onore non potendo mai egli, a nessun titolo, rivalersi sulla Procedura fallimentare o onerare la stessa di adempimenti di sorta.

Art. 18

Diritti del Signor Giacomo Leopardi in caso

di sua revoca dall'ufficio di *Trustee*

18.1. Il *Trustee* che, nel corso della Durata del *Trust*, dovesse sostituire il Signor Giacomo Leopardi, ha il dovere di:

a) chiedere il suo consenso prima di accettare il prezzo che ha spuntato per il trasferimento dell'Immobile;

b) nel caso in cui il Signor Giacomo Leopardi rifiuti, porlo in vendita al prezzo richiesto dal medesimo per un tempo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi;

c) allo spirare infruttuoso del termine appena indicato *sab* b), rimettere la determinazione del prezzo minimo di vendita ad un Perito, scelto a sua discrezione fra quanti iscritti nell'elenco dei Periti depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bologna e, conseguentemente, mettere in vendita l'Immobile a tale prezzo minimo;

d) fare tutto quanto è necessario per corrispondere il prima possibile, al Signor Giacomo Leopardi, quanto di sua eventuale spettanza residua.

Art. 19

Dichiarazione di attuazione dello Scopo

19.1. Incassato il Saldo dovuto, il Guardiano dichiara che lo scopo del *Trust* è stato conseguito e, quindi, la cessazione del *Trust*.

PARTI IV

IL TRUSTEE

Art. 20

Posizione del *Trustee* rispetto ai beni in *Trust*

20.1. I beni in *Trust* sono in piena proprietà del *Trustee* affinché egli se ne avvaglia e li impieghi secondo lo Scopo del *Trust*.

20.2. Nell'esercizio di qualunque sua funzione, il *Trustee* gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati in questo Atto.

20.3. Il *Trustee* ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai beni in *Trust*, che esercita previa autorizzazione del Guardiano; può comparire nella sua qualità innanzi a notai o pubbliche autorità; può rivolgersi al Guardiano in qualsiasi momento per ottenere prescrizioni o direttive.

Art. 21

Limiti ai poteri gestionali del *Trustee*

21.1. Il *Trustee* non può concedere l'Immobile a titolo di godimento ad alcuno, salvo le persone che lo abitano sin da prima l'istituzione del *Trust*.

21.2. Il *Trustee* deve mantenere regolarmente l'Immobile a proprie spese, che non sono mai, a nessun titolo, imputabili al fondo in *Trust* o alla Procedura fallimentare; mettere senza indugio in vendita l'Immobile, talezionando il Guardiano ogni volta gliene facesse richiesta; conformarsi a ogni veto o direttiva del Guardiano.

Art. 22

Segregazione, custodia, mandati

22.1. Il *Trustee* custodisce i beni in *Trust* e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e il possesso.

22.2. Egli, inoltre, tiene i beni in *Trust* separati dai propri e da qualunque altro bene del quale sia *Trustee*, beneficiario o che detenga ad altro titolo giuridico e distintamente identificabili, e dunque, tra l'altro, a tal fine:

a) cura ogni adempimento necessario per rendere opponibile ai terzi il suo titolo di proprietà, nella sua qualità di *Trustee* del *Trust*, sui beni mobili facenti parte del fondo in *Trust*;

b) quando si tratta di beni iscritti in registri pubblici o privati, il *Trustee* ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di *Trustee* o in ogni altro modo che palesi l'esistenza del *Trust* e il suo scopo;

c) ogni conto bancario e ogni contratto stipulato dal *Trustee* sono al nome del *Trustee* nella sua qualità di *Trustee* o in altro che palesi l'esistenza del *Trust* o ogni somma è depositata su conti alla stesso intestati in qualità di *Trustee* del *Trust*.

22.3. Il Guardiano può chiedere all'Autorità giudiziaria di accettare che determinati beni o diritti sono inclusi fra i beni in *Trust*.

Art. 23

Il Libro degli Eventi

23.1. Il *Trustee* istituisce, mantiene e aggiorna il Libro degli Eventi vidimato in data odierna dal medesimo Notaio, a ministero del quale viene istituito il presente *Trust*.

23.2. Il *Trustee* annota nel Libro degli Eventi:

a) ogni avvenimento che il *Trust* preveda di annotare;

b) ogni altro evento di cui ritenga opportuno conservare memoria;

c) gli estremi e il contenuto degli atti per i quali è prevista la forma autentica o la forma scritta e di essi il *Trustee* conserva una raccolta completa.

23.3. Il *Trustee* esibisce il Libro degli Eventi al Guardiano non appena gliene faccia richiesta e può farsi aiutare del medesimo per la sua tenuta.

23.4. Chiunque contragga con il *Trustee* o entri in contatto con il *Trustee* per una legittima ragione o titolo, è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi.

Art. 24

Compenso del *Trustee*

24.1. L'ufficio di *Trustee* è gratuito.

24.2. Ogni spesa sostenuta dal *Trustee* per l'esercizio del suo ufficio è personalmente a suo carico e non può mai essere imputata al Fondo in *Trust* o alla Procedura fallimentare.

Art. 25

Rendiconto

25.1. Il *Trustee* mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione, avvalendosi del supporto esclusivo del Guardiano.

Art. 26

Confitto di interessi

26.1. Il *Trustee* non può direttamente, indirettamente, né per interposta persona ritrarre alcun vantaggio dal suo ufficio, salvo le previsioni in suo favore previste nel *Trust*.

26.2. In caso di conflitto di interessi, come inteso dalla legge regolatrice del *Trust*, il *Trustee* può procedere all'operazione in confitto qualora il Guardiano lo abbia previamente autorizzato.

Art. 27

Responsabilità del *Trustee*

27.1. Il *Trustee*, che venga ritenuto responsabile per violazione del presente *Trust*, risponde esclusivamente con il suo personale patrimonio ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., sia nei confronti della Procedura fallimentare, sia verso i Terzi a qualunque titolo.

27.2. In qualunque operazione posta in essere, il *Trustee* deve informare l'altra parte interessata dell'esistenza del *Trust* e che sta agendo quale *Trustee*.

27.3. Il *Trustee* non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità al parere reso dal Guardiano.

Art. 28

Trasferimento dei beni in *Trust* in caso di mutamento dell'ufficio di *Trustee*

28.1. Il Signor Giacomo Leopardi, in caso di cessazione dell'ufficio di *Trustee* del *Trust* per qualsiasi titolo, perde ogni diritto sui beni in *Trust* e deve:

a) porre in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al nuovo *Trustee* di esercitare i diritti del *Trustee* sui beni in *Trust*, ivi compreso l'obbligo di intervenire all'atto formale di trasferimento del Fondo al *Trustee* che gli succede;

b) consegnare al nuovo *Trustee* i beni in *Trust*, il Libro degli Eventi e ogni documento riguardante il *Trust*;

- c) fornire al nuovo *Trustee* ogni informazione e ragguaglio che lo metta in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso senza indugio dei beni in *Trust* e di assolvere ogni obbligazione inerente l'ufficio.
- 28.2. In caso di morte del *Trustee*, i suddetti diritti e obbligazioni sono a carico del Guardiano, che nomina, altresì, il successore del *Trustee*.
- 28.3. Il *Trustee*, che cessa dall'ufficio, può fare copia di quegli atti e documenti che gli servano unicamente nel caso di azione proposta direttamente contro di lui.

Art. 29

Amministrazione del *Trust*

- 29.1. Il *Trustee* elegge, quale luogo dell'amministrazione del *Trust*, nonché quale sede dello stesso dove ogni comunicazione deve essergli diretta, in Bologna, Via Bruno Minore, n. 7, Tel.

PARTE V

IL GUARDIANO

Art. 30

Poteri del Guardiano

- 30.1. I poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali.
- 30.2. Il Guardiano agisce secondo le norme di correttezza, buona fede ed imparzialità.
- 30.3. Il Guardiano ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del *Trustee*, anche se non richiesta dallo stesso, e può porre veto a qualsiasi operazione o azione del *Trustee*.

Art. 31

Elezione di domicilio del Guardiano

- 31.1. Il Guardiano elegge domicilio, per l'ufficio di Guardiano, in Bologna, alla Via De L'infinito, n. 60, presso il proprio studio, in cui deve essergli diretta qualsiasi comunicazione, Tel., fax, e-mail pec

Art. 32

Dichiarazioni e previsioni fiscali

- 32.1. Il Disponente precisa che il presente *Trust* è a scopo di garanzia, in quanto è volto a garantire, al costituito Fallimento del Tribunale di Bologna, l'incasso di una somma dovuta da parte di un debitore della Procedura. Non vi è, pertanto, alcun intento liberale o donativo da parte di nessuna delle Parti coinvolte, né alcun arricchimento effettivo o potenziale delle stesse.

- 32.2. In ragione di quanto sopra, si chiede la registrazione del presente atto con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, come recentemente riconosciuta applicabile per *trust* di garanzia dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna Sezione 2, con sentenza n. 120-02-2009 del 7 ottobre 2009.

Art. 33

Spese dell'atto

- 33.1. Le spese del presente atto sono a carico della Procedura fallimentare.

[...]

[Si tratta di un atto istitutivo di trust autodichiarato posto in essere al fine di garantire ad una procedura fallimentare di incassare una certa somma derivante dalla vendita del bene immobiliare di proprietà del disponente, bene che viene, all'uopo, da quest'ultimo costituito in trust e sottoposto al suo controllo in qualità di trustee perché, in tale qualità, egli lo venda e trasferisca il prezzo, in parte qua, alla citata procedura fallimentare].

FONTI NORMATIVE:

— *Articolo 1322 del Codice civile Autonomia contrattuale.*

[II] Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

— *Articolo 2645-ter del Codice civile: Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche*

[H] Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

— *Articolo 1 della L. 364 del 16 ottobre 1989 (entrata in vigore il 1° gennaio 1991).*

[II] Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.

— *Articolo 2 della L. 364 del 16 ottobre 1989 (entrata in vigore il 1° gennaio 1991).*

[I] Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione stessa.

— *Articolo 3 della L. 364 del 16 ottobre 1989 (entrata in vigore il 1° gennaio 1991).*

[I] La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

— *Articolo 1 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] La presente Convenzione determina la legge applicabile ai trust e ne regola il riconoscimento.

— *Articolo 2 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona. Il disponente — con atto tra vivi o *mortis causa* — qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del *trustee*;

b) I beni in trust sono intestati al *trustee* o ad un altro soggetto per conto del *trustee*;

c) Il *trustee* è investito del potere e onere dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al *trustee*.

[II] Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il *trustee* abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.

— *Articolo 3 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] La Convenzione si applica ai soli trust istituiti volontariamente e provati per iscritto.

— *Articolo 4 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] La Convenzione non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni sono trasferiti al *trustee*.

— *Articolo 5 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l'istituto del trust o la categoria di trust in questione.

— *Articolo 6 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente. La scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che istituisce il trust o ne fornisce la prova, interpretate se necessario alla luce delle circostanze del caso.

[II] Qualora la legge scelta in applicazione al precedente comma non preveda

l'istituto del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta è senza effetto e verrà applicata la legge di cui all'art. 7.

— *Articolo 7 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti.

[II] Per determinare la legge con la quale il trust ha collegamenti più stretti, si fa riferimento in particolare:

a) al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente;

b) alla ubicazione dei beni in trust;

c) alla residenza o domicilio del *trustee*;

d) allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato.

— *Articolo 8 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] La legge determinata dagli articoli 6 o 7 disciplina la validità, l'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del trust.

[II] In particolare tale legge disciplina:

a) la nomina, le dimissioni e la revoca del *trustee*, la capacità di esercitare l'ufficio di *trustee* e la trasmissione delle funzioni di *trustee*;

b) i diritti e obblighi tra gli stessi *trustee*;

c) il diritto del *trustee* di delegare in tutto o in parte l'adempimento dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;

d) il potere del *trustee* di amministrare e di disporre dei beni in trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;

e) il potere del *trustee* di effettuare investimenti;

f) i limiti relativi alla durata del trust e i poteri di accantonare il reddito del trust;

g) i rapporti tra *trustee* e beneficiari, compresa la responsabilità personale del *trustee* nei confronti di questi ultimi;

h) la modifica o la cessazione del trust;

i) la distribuzione dei beni in trust;

j) l'obbligo del *trustee* di rendere conto della sua gestione.

— *Articolo 9 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] In applicazione del presente capitolo aspetti del trust suscettibili di essere regolati a parte, quali quelli relativi alla sua amministrazione, possono essere disciplinati da una legge diversa.

— *Articolo 10 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] La legge applicabile alla validità del trust disciplina la possibilità di sostituire detta legge o la legge applicabile ad un elemento del trust idoneo ad essere regolato a parte da una legge diversa.

— *Articolo 11 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] Un trust istituito in conformità alla legge determinata in base al capitolo precedente sarà riconosciuto come trust.

[II] Tale riconoscimento implica, quanto meno, che i beni in trust rimangono distinti dal patrimonio personale del *trustee*, che il *trustee* abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di *trustee*, davanti a notai o altre persone che rappresentino un'autorità pubblica.

[III] Nella misura in cui la legge applicabile lo richieda o lo preveda, tale riconoscimento implica in particolare:

a) che i creditori personali del *trustee* non possano rivalersi sui beni in trust;

b) che i beni in trust siano segregati rispetto al patrimonio del *trustee* in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento;

c) che i beni in trust non rientrino nel regime matrimoniale o nella successione del *trustee*;

d) che la rivendicazione dei beni in trust sia permessa nella misura in cui il *trustee*, violando le obbligazioni risultanti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o ne abbia disposto. Tuttavia, i diritti ed obblighi di un terzo possessore dei beni sono disciplinati dalla legge applicabile in base alle norme di conflitto del foro.

— *Articolo 12 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] Il *trustee* che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di *trustee* o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa.

— *Articolo 13 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi significativi, ad eccezione della scelta della legge applicabile, del luogo di amministrazione o della residenza abituale del *trustee*, siano collegati più strettamente alla legge di Stati che non riconoscono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.

— *Articolo 14 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] La Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione di norme di legge maggiormente favorevoli al riconoscimento del trust.

— *Articolo 15 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] La Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse, in particolare nelle seguenti materie:

a) protezione dei minori e degli incapaci;

b) effetti personali e patrimoniali del matrimonio;

c) testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria;

d) trasferimento della proprietà e le garanzie reali;

e) protezione dei creditori in caso di insolvenza;

f) protezione dei terzi in buona fede.

[II] Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo.

— *Articolo 16 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] La Convenzione non pregiudica l'applicazione di quelle norme della legge del foro la cui applicazione si impone anche alle situazioni internazionali qualunque sia la legge designata dalle norme di conflitto.

[II] In via eccezionale si può attribuire efficacia alle norme di un altro Stato il quale presenti un collegamento sufficientemente stretto con l'oggetto della controversia.

[III] Ogni Stato contraente potrà dichiarare, con riserva, di non voler applicare la disposizione del secondo comma del presente articolo.

— *Articolo 17 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] Ai sensi della Convenzione, il termine "legge" indica le norme di legge in vigore in uno Stato ad esclusione delle norme sui conflitti di legge.

— *Articolo 18 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] Le disposizioni della Convenzione possono essere disattese qualora la loro applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.

— *Articolo 19 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] La Convenzione non deroga alla competenza degli Stati in materia fiscale.

— *Articolo 20 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] Ogni Stato contraente può in ogni momento dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai trust dichiarati da provvedimenti giudiziari.

[II] Tale dichiarazione dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal giorno del ricevimento di tale notificazione.

[III] L'articolo 31 è applicabile per analogia al rito di tale dichiarazione.

— *Articolo 21 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] Ogni Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capitolo III ai soli trust la cui validità sia disciplinata dalla legge di uno Stato contraente.

— *Articolo 22 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] La Convenzione si applica ai trust a prescindere dalla loro data di istituzione.

[II] Tuttavia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione ad un trust istituito anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione per tale Stato.

— *Articolo 23 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] Ai fini dell'individuazione della legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora uno Stato comprenda più unità territoriali, ciascuna con proprie norme sul trust, ogni riferimento alla legge di tale Stato sarà considerato relativo alla legge in vigore nell'unità territoriale stessa.

— *Articolo 24 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] Uno Stato all'interno del quale diverse unità territoriali hanno proprie norme di legge in materia di trust non è tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di legge che riguardano unicamente queste unità territoriali.

— *Articolo 25 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] La Convenzione non deroga a strumenti internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione.

— *Articolo 26 della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985.*

[I] Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o

adesione o al momento della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 29 potrà esprimere le riserve previste agli articoli 16, 21, e 22.

[II] Nessun'altra riserva sarà ammessa.

[III] Ogni Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare la riserva espressa: l'effetto di tale riserva cesserà il primo giorno del terzo mese seguente la notificazione del ritiro.

— *Articolo 27 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] La Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.

[II] La Convenzione sarà ratificata, accettata, o approvata e gli strumenti per la ratifica, l'accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

— *Articolo 28 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 30 comma 1.

[II] Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

[III] L'adesione avrà effetto solo per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni alla suddetta adesione nei dodici mesi successivi alla ricezione della notificazione di cui all'articolo 32.

[IV] Una tale obiezione potrà essere ugualmente sollevata da parte di qualsiasi Stato membro al momento della ratifica, accettazione, o approvazione della Convenzione, successiva all'adesione. Queste obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

— *Articolo 29 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] Uno Stato che comprende due o più unità territoriali nelle quali vengono applicate differenti norme giuridiche potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solamente ad una o più di queste, e potrà in ogni momento modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.

[II] Tali dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali la Convenzione si applica.

[III] Se uno Stato non emette dichiarazioni ai sensi di quest'articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali di detto Stato.

— *Articolo 30 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese seguente il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall'articolo 27.

[II] In seguito, la Convenzione entrerà in vigore:

a) per ogni Stato che la ratifichi, l'accetti o l'approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese seguente il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese seguente la scadenza del termine di cui all'articolo 28.

c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità all'articolo 29, il primo giorno del terzo mese seguente la notificazione di cui al detto articolo.

— *Articolo 31 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione formale per iscritto indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

[II] La denuncia produrrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del depositario o alla diversa data successiva specificata nella notificazione.

— *Articolo 32 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.*

[I] Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell'articolo 28:

- a) le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'articolo 27;
- b) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 30;
- c) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 28;
- d) le estensioni di cui all'articolo 29;
- e) le dichiarazioni di cui all'articolo 20;
- f) le riserve o i diritti di riserva di cui all'articolo 26;
- g) le denunce di cui all'articolo 31.

Note:

— Con il termine *trust* si fa, comunemente riferimento a un istituto — proprio della tradizione giuridica anglosassone, di cui è considerato un vanto e proprio cardine — con il quale, nella versione più semplice, un soggetto, denominato *settlor* (o, dispo[n]ente), pone uno o più beni originariamente di sua proprietà, o anche un intero patrimonio, sotto il controllo di un *trustee* (o fiduciario), a cui viene trasferita formalmente la titolarità del diritto dominicale su tali beni, affinché questi li gestisca per un certo periodo in funzione della realizzazione di uno scopo o del futuro trasferimento dei beni in questione ad uno o più beneficiari individuati dal dispo[n]ente, senza che mai, essendo il *trust* in vita, i beni costituenti il *trust* formid si confondano con il patrimonio personale del *trustee* e, dunque, siano aggredibili dai suoi creditori personali.

— A ben vedere, il medesimo termine è utilizzato sia per indicare l'atto costitutivo sia la situazione tipica che ne deriva. Più, dunque, affermarei che « il *trust* è sia un modo di ripartire diritti ed aspettative su un determinato bene o patrimonio, sia l'atto giuridico con cui tale ripartizione si realizza » (così, F. Di COMANO, *Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non portiamo fame a mano)*, in *Corr. giur.*, 1999, p. 630 ss. e p. 773 ss.). Tanto che attenta dottrina afferma che « la nozione di "trust" nel diritto comparato individua i rapporti giuridici in forza dei quali il titolare di una posizione soggettiva — qualificata fiduciaria dalla legge e denominato "trustee" — può avvaltersene soltanto per attuare una destinazione che soddisfi interessi non suoi (o non esclusivamente suoi). Quella posizione soggettiva è giuridicamente vincolata ed è, quindi, inattuabile dai creditori del *trustee* estranei all'attuazione della destinazione (si parla di "segregazione" della posizione soggettiva nel patrimonio del *trustee*) e, in caso di morte del *trustee*, non fa parte del patrimonio retto. Il complesso delle posizioni affidate al *trustee* costituisce un patrimonio e, sotto questo profilo, è insensibile alla variazione delle sue componenti, alive o passive »; inoltre, la stessa nozione individua « il rapporto tra il *trustee* e le posizioni soggettive [...] che

poterono appartenere al patrimonio di un soggetto diverso dal *trustee* — detto "disponente" (in inglese: "settlor" o, negli Stati Uniti, "grantor") — che gliel'ha trasferite con contemporanea esecuzione delle obbligazioni fiduciarie da parte del *trustee*, ovvero essere già incluse nel patrimonio del *trustee*, ma senza alcuna limitazione circa il loro impiego o la loro destinazione⁴ (es. M. LEROU, *Trusts in Diritto del diritto privato*, promossi da N. IRI, *Dir. civ.*, a cura di S. Maruccelli e V. Pescatore, Milano, 2011).

— In buona sostanza, il *trust* viene istituito dalla volontà privata, così come (già) consentito dall'ordinamento di riferimento) dalle leggi, per creare un fondo (costituito dai beni conferiti in *trust*) separato (o secondo una più stretta riconoscenza, segregato) rispetto al patrimonio tanto del disponente, quanto del *trustee* e degli eventuali beneficiari (cf., *ex multis*, M. LEROU, *Aspetti teorici e dottrinali, segregazione, trust e istituti analoghi*, in *Foro it.*, 1998, I, c. 3391; nonché A. GAMBINO, *Segregazione e unità del patrimonio*, in *Trusts*, 2000, p. 157; ed E. COSSO, *Trustee e gestione dei beni in trust*, Milano, 2000). Tale separazione serve a proteggere — nei limiti consentiti, come appresso si vedrà a proposito dell'art. 15 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 — il fondo dalle aggressioni dei creditori personali dei vari soggetti coinvolti e, dunque, a consentire che, durante la vita del *trust*, il fondo possa essere utilizzato per realizzare lo scopo cui è destinato, consistente nel beneficiare soggetti predeterminati, o comunque individuabili secondo criteri predeterminati, o nel perseguire una data finalità assegnata dal disponente al *trustee*.

La prassi consolidata evidenzia che, per uno stesso *trust*, vi possono essere più di un disponente, così come vi possono essere vari *trustee*, che operano in via congiunta o disgiunta o che hanno poteri diversi sul fondo, nonché, ovviamente, vari beneficiari. Non è considerato *trust*, invece, almeno secondo i principi tradizionali anglosassoni, il *trust* che veda, il disponente essere anche unico beneficiario o nel quale il disponente si riservi il potere di incidere significativamente sull'attività del *trustee* (cf., F. DI CIOIA, *Il trust e la sua modificabilità: riflessioni sulla "proprietas" del trustee*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2001, p. 394).

— Al fine di assicurare che l'operato del *trustee* sia monitorato costantemente, così da evitare suoi fatti omisivi o commissivi dannosi per il *trust* e comunque così da evitare che, in caso di impossibilità del *trustee* ad operare, il *trust* resti privo di un soggetto in grado di intervenire, il disponente può nominare un guardiano del *trust*. Questo è tenuto a tutelare gli interessi dei beneficiari ed è responsabile, anche solidalmente con il *trustee*, della conservazione del valore del fondo in *trust* così come del suo utilizzo e, dunque, dell'eventuale cattiva realizzazione dello scopo del *trust*.

— Già dai pochi cenni appena svolti, e relativi alla struttura del *trust*, si evince come l'istituto in parola abbia proprio, nella flessibilità, una delle sue caratteristiche principali. In ragione di tale caratteristica, esso è utilizzato, tanto per fare qualche esempio, sia in ambito familiare sia finanziario, sia per gestire crisi aziendali sia in occasione della cessazione di un patrimonio, sia a scopo di garanzia sia di protezione, e così via.

— Nell'ordinamento giuridico italiano, non è mai esistita una disciplina compiuta del *trust*, tanto che, sino agli anni Ottanta dello scorso secolo, la dottrina ampliamente maggioritaria e la consolidata (e pure sporadica) giurisprudenza, apparivano risolte nell'escludere l'operatività dell'istituto all'interno di confini nazionali, valorizzando, da un lato, l'ipotesica negoziale, dall'altro, addirittura la contrarietà a norme di ordine pubblico tipicamente civilistiche in materia di diritti reali, sostituzione fedecommissaria, istituzioni fiduciarie, garanzia patrimoniale genetica e separazione patrimoniale (cf., tra gli altri, R. FANCIOSINI, *Il trust nel diritto inglese*, Padova, 1935; C. GRASSERI, *Trust anglosassoni, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, I, p. 548; T. ASCARELLI, *L'investimento trust in banca, borsa e tit. cred.*, 1954, I, p. 178; G. BISCIONI, *Deposito in nome di terzo e disposizioni di ultima volontà (il "Totum trust" in Italia)*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1959, p. 100; A. GAMBINO, *Problemi in materia di riconoscimento degli effetti del trust nei paesi di civil law*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, p. 93; G. CASSINO, *Il trust anglosassone quale istituzione sconosciuta nel nostro ordinamento* (nota a Trib. Casale Monferrato, 13 aprile 1984), in *Gur. it.*, 1986, I, c. 574; L. P. CONCORDIA, *Il caso del trustee straniero che agisce in Italia per la vendita dei beni ereditari: un dubbio risolvibile di giurisdizione volontaria internazionale* (nota a Trib. Casale Monferrato, 13 aprile 1974), in *Riv. not.*, 1985, II, p. 240; ma, in termini diversi, e cioè sulla

circolazione dell'istituto fuori dai confini inglesi, v. anche R. LEROU, *La circolazione del modello del trust nel diritto continentale del mercato mobiliare*, in *Riv. soc.*, 1989, p. 1073).

— La situazione è parzialmente cambiata con la ratifica — realizzata in Italia, con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 — della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, "relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento", e, più ancora, dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il 1° gennaio 1992, allorché si è aperto un ampio dibattito sulla operatività dell'istituto nel nostro Paese (tra i primi, v. R. COSSO, *La figura del trust negli ordinamenti di common law e diritto continentale*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, II, p. 309; L. FANCIOSINI, *La convenzione dell'Aja sul trust e il diritto internazionale privato italiano*, in *Dir. comm. internaz.*, 1992, p. 533; M. LEROU, *Introduzione ai trust - Diritto inglese - Convenzione dell'Aja - Diritto italiano*, Milano, 1994; M. LEROU, *Un trust per l'Italia*, Roma, 1995; M. GRIZZARDI, *I diritti nell'interesse altrui*, Trento, 1995; R. LEROU, *Operatività del trust in Italia*, in *Riv. not.*, 1995, p. 1379; E. CARL, *Dal probate al family trust*, Milano, 1996; A. PALAZZO, *Trusts in materia successoria*, in *Vita not.*, 1996, p. 671; P. PICCOLI, "Trust", *Patiti sacerdoti e fedecommissari*, in *Vita not.*, p. 1591; M. LEROU, *Trusts*, Milano, 1997; S. MAZZAMURO, *Il trust nell'ordinamento italiano dopo la Convenzione dell'Aja*, in *Vita not.*, 1998, p. 754; P. PICCOLI, *Trusts e legge affini in diritto civile. Analogie e differenze*, in *Vita not.*, 1998, p. 785; da ultimo, *ex multis*, cf. L. GATT, *Dal trust ai trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010; M. LEROU, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008; C. CASCARALE, *Il trust nella prospettiva nostrale*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, p. 213; S. MAZZAMURO, *Trust interno e negozio di destinazione*, in *Europa e dir. priv.*, 2005, p. 804).

— All'estro di tale dibattito, è ormai opinione diffusa — malgrado non manchi qualche autorevole voce contraria (cf., F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter cod. civ.*, in *Cristi. civ.*, 2006, p. 165; v. inoltre, V. MARCONDA, *Contrattanti decisioni, sul "trust" interno: nuovi interventi a favore ma non necessariamente prevalenti gli argomenti contro l'ammissibilità*, in *Corr. giur.*, 2004, p. 76; ancora F. GAZZONI, *Intanto dell'impossibile* (osservazioni di un giurista « non vivente », su « trust » e transazione), in *Riv. not.*, 2001, p. 11; F. GAZZONI, *In Italia tutto è permesso anche quello che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lagni sul « trust » ed altre bagattelle)*, in *Riv. not.*, 2001, p. 1247; F. GAZZONI, *Il canone, il lease e il fideiussore e la trascrizione del « trust »*, in *Riv. not.*, 2002, p. 1107; nonché C. CASCARALE, *Il trust e sistema Lagni*, in *Europa e dir. priv.*, 1998, p. 441 e C. CASCARALE, *Trust e diritto civile italiano*, in *Europa e dir. priv.*, 1998, p. 1322) — che il *trust*, anche nella sua versione esclusivamente nazionale (così detto *trust* italiano o *trust interno*), sia idoneo ad operare nel nostro ordinamento in virtù della Convenzione de L'Aja o, alternativamente, nel caso in cui si acceda alla tesi, secondo cui tale normativa riguarda solo i *trusts* internazionali, in virtù di quanto previsto dall'art. 1322 cod. civ. e, dunque, come atto negoziale atipico efficace nella misura in cui, in concreto, persegua interessi meritevoli di tutela (così F. DI CIOIA, *Il trust interno nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Temi romana*, 1999, I, p. 779; F. DI CIOIA, *Struttura casuale del negozio di trust ed ammissibilità del trust interno*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2003, p. 181; F. DI CIOIA, *Ammissibilità del trust interno e giustificazione casuale dell'effetto sostituito*, in *Foro it.*, 2004, I, p. 1298; cf. anche, più di recente, L. GATT, *Il trust ed interno: una questione ancora aperta*, in *Notariato*, 2011, p. 280).

— È ciò a pressindicare dai dubbi circa la possibilità di rendere pienamente opponibili gli effetti di un *trust* ai terzi mediante trascrizione nei registri immobiliari, che persistono anche dopo l'introduzione, nel Codice civile, dell'art. 2645-ter, operata nel 2006 (cf., per alcune delle diverse opinioni espresse, P. DI CIOIA, *Il trust e l'art. 2645-ter c.c. profili di diritto italiano*, in *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, a cura di G. DONA, Torino, 2010, p. 209; A. GIARDINO, *La cura del trust e il trust sportivo per una comparazione*, in *Riv. Notariato*, 2009, p. 583; A. LUMINOSSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione* ex art. 2645-ter c.c., in *Riv. Notariato*, 2008, p. 993; C. M. BIANCA, *La cura del trust e il trust dell'alto negoziale di destinazione*, in *Riv. Notariato*, 2007; R. LEROU, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645-ter*, in *Contr. Imp.*, 2007, p. 229; A. GIUSTINI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 235; G. GAMBINO, *Vincoli di destinazione impositivi separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 321; M. LEROU, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale finanziamento di trust*, in *Riv. not.*, 2006, II, p. 467; M.

concluso anche per semplice scrittura privata, ma al fine di consentire la trascrizione dello stesso, gioca curarne la redazione in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico».

— Ferrero ritardando che, in ogni caso, sul piano della tutela dei terzi, è dunque anche dei creditori dei soggetti coinvolti in un'operazione di *trust*, la Convenzione all'art. 15 prevede, espressamente, che essa « non ostacola l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie: a) la protezione di minori e di incapaci; b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima; d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali; e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità; f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede. Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del *trust*, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del *trust* con altri mezzi giuridici ».

— La Convenzione non chiarisce se il trasferimento della proprietà costituisca un elemento fondamentale e imprescindibile nell'operazione di *trust*. L'art. 2, infatti, laddove individua, in qualche modo, i confini dell'istituto, sancisce esclusivamente che: « Ai fini della presente Convenzione, per *trust* s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente — con atto tra vivi o *mortis causa* — qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il *trust* è caratterizzato dai seguenti elementi: a) I beni in *trust* costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del *trustee*; b) I beni in *trust* sono interessati al *trust* o ad un altro soggetto per conto del *trustee*; c) Il *trustee* è investito del potere e onere dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del *trust* e secondo le norme imposte dalla legge al *trustee* ». In definitiva, la Convenzione non sembra escludere, dal suo ambito di applicazione, i *trust* autocostituiti, e cioè quelli in cui il disponente coincide con il *trustee*, in quanto il proponente originario dei beni, volendo istituire il *trust*, invece che nominare *trustee* un terzo e incaricarlo di diritti sui beni conferiti nel *trust*, si auto-dichiara *trustee* degli stessi, con tutti i conseguenti effetti di legge. La soluzione sembra in linea con le più importanti leggi nazionali sul *trust* oltre che con le migliori elaborazioni dottrinali.

— In Italia, tuttavia, la possibilità di costituire un *trust* auto-dichiarato (tale è il *trust* di cui alla seconda formula sopra proposta) è stata, almeno sino a qualche anno fa, molto discussa in letteratura e giurisprudenza (sull'ammissibilità del *trust* auto-dichiarato ai sensi della convenzione de L'Aia, se pure alla luce di diverse argomentazioni, v. E. CORAY, *Sul trust interno autodichiarato*, in *Banca, borsa e fin. credito*, 2010, p. 801; D. ZANONI, *Dir. e prat. del trust*, *Profilo civilista*, Torino, 2008, p. 93; M. LUPCA, *I trust nel diritto civile*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da R. SACCO, vol. II, Torino, 2004; M. LUPCA, *I trust nel diritto civile*, in *Vita not.*, 2003, p. 605; R. SACCAI, *Il trust interno tra vecchie questioni e nuove prospettive*, in *trust*, in *Vita not.*, 2002, p. 743; S. BARTOLI, *Il trust autodichiarato nella Convenzione dell'Aia sui trusts*, in *Trusts*, 2005, p. 355; M. LUPCA, *Trusts*, Milano, 2001, p. 503; S. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001, p. 513. Per considerazioni più critiche, v. D. MERRIANO, *Trust e diritto italiano: uno sguardo di insieme*, (tra teoria e pratica), in *I trusts interni e le loro dinamiche*, a cura di E. Quintino Bassi e F. Tassinari, pubblicazione del Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 2007, p. 11 ss. Per la soluzione negativa, cfr. V. SALVARINO, *Il trust. Profili di diritto internazionale e comparato*, Padova, 1996, p. 61. Il quale rileva la necessità, che emergerebbe dalla Convenzione dell'Aia, della dualità del rapporto di *trust*. Considerazioni negative sono emerse anche da parte della prima giurisprudenza che si è occupata della questione, la quale ha affermato l'impossibilità di configurare, nella disciplina della Convenzione dell'Aia, il *trust* auto-dichiarato, sulla base di due ordini di ragioni. Il primo, concernente la necessaria dualità che emergerebbe dalla lettura dell'art. 2, laddove questo sembra disporre che debbano sussistere, quanto meno, due soggetti per la costituzione del rapporto giuridico di *trust*: da un lato, il costituente e, dall'altro, il *trustee*, con un limitatissimo potere di ingerenza del primo. Il secondo, reso a validizzare l'assetta impossibilità di ammettere il *trust* auto-dichiarato per contasto con l'art. 2740 cod. civ., determinando tale istituto « solo la possibilità per il disponente di creare un proprio patrimonio separato di cui è titolare e amministratore, accanto al patrimonio originario così sottraendo ad eventuali creditori la garanzia di cui all'art. 2740 cod. civ. ». Altra giurisprudenza, tuttavia, si è orientata nella direzione opposta, ammettendo la configurabilità

del *trust* auto-dichiarato ai sensi della Convenzione dell'Aia e non intravedendo alcun ostacolo nei principi del diritto interno: così, Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, annota da F. CAUSATI, « Trust » *autodichiarato e garanzia dei creditori*, in *Giur. merito*, 2008, p. 717).

— Il problema, relativo all'ammissibilità del *trust* auto-dichiarato nel nostro ordinamento, sembra essere ormai definitivamente superato alla luce della possibilità di auto-istituire così detti atti di destinazione, che il legislatore, dal 2006, ha concesso in via generale ai privati, se pure attraverso la criticabile formulazione dell'art. 2645-ter cod. civ. (ma, per le diverse posizioni sul punto, cfr. S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011; S. MERRIANO, *La destinazione dei beni tra atto e rimedia*, Milano, 2009; A. MARRAS PIRELLI, *Atti di destinazione: trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 118; G. DONA, *Il patrimonio « finalizzato »*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 508; G. OMERO, *Atti di destinazione (Art. 2645-ter Cod. civ.) e trust analoghi e differenze*, in *Contr. imp. Europa*, 2007, p. 351; P. PAVUCCIO, *Trust, effetto di segregazione e art. 2645-ter del codice civile*, in *Giur. merito*, 2007, p. 902; già prima del 2006, v. G. PALERMO, *Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, p. 391 ss.; G. PALERMO, *Destinazione di beni allo scopo, autonomia negoziale, tecniche normative*, in *Valore della persona e garanzia contrattuale*, Scritti in onore di Adriano De Capiti, Milano, 2005).

Sebbene, come è stato correttamente rilevato: « la destinazione patrimoniale rappresenta oggi l'elemento funzionale che accompagna i vari strumenti di articolazione del patrimonio e le varie figure esistenti nel nostro ordinamento, le quali risultano differenziate sul piano strutturale e rimediabile. Il riconoscimento di una funzione comune che si fonda sull'elemento della destinazione dei beni ad uno scopo, non è privo di conseguenze operative. L'esistenza di una destinazione con effetto di separazione patrimoniale impone l'applicazione di quelle regole funzionali, ovvero di quelle regole applicative, la cui ratio si fonda sul giudizio che quella determinata funzione è diretta a realizzare, indipendentemente dalla struttura e dall'apparato rimediabile che caratterizza ogni singolo strumento. [...] I vari strumenti di articolazione del patrimonio, pur se accomunati dall'elemento funzionale della destinazione, si diversificano nella struttura e nell'assetto rimediabile » (M. BIANCA, *Trust e figure affini nel diritto italiano*, in *Riv. notariato*, 2009, p. 557, « in particolare », p. 559; nello stesso senso, G. M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 197; dello stesso A. si veda anche *Patrimoni separati e vincoli di destinazione*, Padova, 1996).

— Altro tema importante, che pure è stato oggetto di discussione negli scorsi anni in Italia, concerne la causa dell'atto di *trust*. Infatti, soprattutto qualora si acceda alla sopra citata tesi per cui il *trust* interno (e cioè il *trust* che ha più legami con l'ordinamento giuridico italiano) opera nel nostro ordinamento come negozio atipico, dunque in forza dell'art. 1322 cod. civ., fondamentale risulta individuare correttamente la causa del *trust*. Chi serve ritiene che, proprio in ragione della flessibilità e multifunzionalità dell'istituto, non sia possibile individuare un'unica causa astratta per il *trust* e deve invece riconoscersi che l'istituto in parola abbia, di volta in volta, la causa concreta che dipende dal contesto in cui opera e dallo scopo con cui viene costituito. Avremo dunque, e per esempio, *trust* di protezione del patrimonio familiare, o, alternativamente, *trust* di garanzia o, ancora, *trust* di protezione per disabili o, ancora, *trust* testamentari o *mortis causa*, senza, peraltro, che ciò esaurisca il dettaglio e la complessità della causa concreta del *trust* può, di volta in volta, rivelare.

Da tale causa concreta deve intendersi assorbita la causa dell'atto traslativo dei beni che il disponente vuole costituire in *trust*. In altre parole, l'atto di trasferimento, a favore del *trustee*, dei diritti sui beni che il disponente intende porre sotto il controllo del suo fiduciario, non avrà una causa autonoma, non essendo, per altro, né un atto a titolo oneroso, né un atto sostenuto dalla causa *donandi*. Esso sarà, viceversa, un atto di trasferimento esecutivo del *trust*, a titolo gratuito, perché caratterizzato dalla mancanza del corrispettivo dell'attribuzione patrimoniale. Il quale, per considerarsi perfezionato, nel nostro ordinamento avrà comunque sempre bisogno dell'accettazione del *trustee*, posto che la nostra tradizione giuridica non ammette, salvo casi eccezionali espressamente previsti, il trasferimento di diritti sui beni in mancanza dell'accettazione dell'avente causa (F. DI GIOVANNI, *Struttura causale del negozio di trust ed ammissibilità del trust interno*, in *Trusts e attualità fiduciarie*, 2003, p. 181; F. DI GIOVANNI, *Ammissibilità del trust interno e giustificazione causale dell'effetto traslativo*, in *Foro it.*, 2004, I, p. 1298; cfr., altresì, U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, Napoli, 1994).

GIAMPERO PETERLIN
PROFILO FISCALE

— La Circolare del 22 gennaio 2008, n. 3, Agenzia delle Entrate - si occupa del patrimonio fiscale del *trust* al paragrafo 5.4.1.

« 5.4.1 Premessa

L'articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 286 del 2006, istituì l'imposta sulle successioni e donazioni, estendendo l'ambito applicativo della stessa alla "costituzione di vincoli di destinazione". Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di *trust* con la conseguenza che la disciplina recata dal predetto decreto-legge rappresenta il primo approccio sistematico della normativa nazionale in ordine alle modalità di applicazione delle imposte indirette al *trust*. In via preliminare, si richiamano in questa sede i chiarimenti forniti dalla scrivente con la circolare 6 agosto 2007, n. 48. Cin detto, si osserva che il *trust* si differenzia dagli altri vincoli di destinazione, in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente (disponente), sia rispetto a quello dell'investatore di tali beni (*trustee*). Conseguentemente, detti beni confluiscono in un patrimonio a sé stante, di cui risulta intestato il trustee (articolo 12 della Convenzione dell'Aja), che di fatto non appartiene né al patrimonio del disponente (che ha costituito su di esso il vincolo) né al patrimonio dello stesso *trustee* (che può disporre limitatamente alla sua gestione). In sostanza, i beni del *trust* costituiscono un patrimonio con una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del *trustee*. Ciò che palesa una caratteristica tipica del *trust*, non comune alle altre ipotesi di costituzione di vincoli di destinazione. In particolare, l'autonomia giuridica del *trust* rispetto al patrimonio personale del *trustee*, fa sì che i beni costituiti in *trust*:

- non sono aggredibili dai creditori personali del *trustee*;
- non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del *trustee*; non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del *trustee*, qualora, ovviamente, quest'ultimo sia coniugato;
- non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predefinite nel atto istitutivo del *trust*.

Tale caratteristica pone in ulteriore evidenza la differenza intercorrente tra il *trust* e altri negozi costitutivi di vincoli di destinazione. Si pensi, ad esempio, al negozio fiduciario, il quale, sebbene dia luogo ad effetti segregativi dei beni oggetto dell'investazione fiduciaria, non impedisce al fiduciario di disporre dei beni a lui interessati persino contro la volontà del fiduciante medesimo, fatta salva, in tal caso, la sua responsabilità per inadempimento agli obblighi contrattuali.

La visione autonoma del *trust* è, del resto, confermata dallo stesso legislatore il quale, ai fini delle imposte sui redditi, ha espressamente inserito il *trust* tra i soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società (articolo 73, del Testo Unico dell'imposta sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito "TUR").

5.4.2 Costituzione di beni in *trust*: rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. La costituzione di beni in *trust* rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di *trust*.

Pertanto, anche nel *trust* auto-dichiarato, in cui il *settlor* assume le funzioni di *trustee*, l'attribuzione dei beni in *trust*, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni.

Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in *trust* nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni contenuti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore del beneficiario.

Come affermato nella circolare n. 48 del 2007, il *trust* si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del *trust* (istituzione, donazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo).

L'unicità della causa fa sì che l'imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione debba essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio nella misura dell'8 per cento.

Ciò accade, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

— *trust* costituito nell'interesse di soggetti che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela;

— *trust* di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale; — *trust* costituito nell'interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela.

Nell'ipotesi di *trust* costituito nell'interesse di uno o più beneficiari finali, anche se non individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia decemumale, l'ignoranza dell'imposta si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e non a quello intercorrente tra il disponente e il *trustee* (v. Circolare n. 48 del 2007).

Quodora la disposizione segregativa sia generica, tale da non consentire l'individuazione del soggetto beneficiario, non è consentito usufruire delle franchigie, posto che queste rilevano con riferimento a ciascun beneficiario tenendo conto delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente.

Da quanto esposto discende che la devoluzione ai beneficiari (e non a terzi, in genere) dei beni vincolati in *trust* non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in *trust*, funzionale all'interesse dei beneficiari.

Al fine della individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta, occorre far riferimento all'articolo 5, comma 1, del TUS, in base al quale: "L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi". Ciò posto, il soggetto passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è il *trust*, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa.

Infine, si ribadisce quanto previsto con la circolare n. 48 del 2007 (par. 5.1) in riferimento all'ipotesi in cui i beni siano costituiti in *trust* successivamente all'istituzione del *trust* medesimo. In tale ipotesi, l'istituzione del *trust* è un atto privo di contenuto patrimoniale, da assoggettare, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

5.4.3 Rilevanza delle operazioni effettuate durante il *trust*. Come precisato nella circolare n. 48 del 2007 (par. 5.4), rivestono disgiunto rilievo le operazioni compiute durante la vita del *trust*. Infatti, il trattamento applicabile ai fini delle imposte indirette va individuato di volta in volta, a seconda degli effetti giuridici prodotti dai singoli atti posti in essere dal trustee. Ad esempio, se la disposizione fosse una cessione a titolo oneroso, sarebbe soggetta all'imposta di registro nella misura ordinariamente prevista dal TUR*.

— La circolare n. 61/E, datata 27 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti in merito alla disciplina fiscale dei *Trust*.

* PREMIESSA

Come noto, l'articolo 1, comma da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, di seguito "Finanziaria 2007"), ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario nazionale alcune disposizioni in materia di *trust*.

In particolare, il comma 74 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007, modificando l'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUR"), ha incluso i *trust* tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

È stata così riconosciuta ai *trust* un'autonomia soggettiva tributaria estendendo ad esso l'imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali.

In particolare, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

— i *trust* residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

— i *trust* residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

— i *trust* non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Ai fini della tassazione, vengono individuate due principali tipologie di *trust*:

1 trust con beneficiari di reddito individuati i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);

2 trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi);

È tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente (cosiddetto *trust misto*). Ciò avviene, per esempio, quando il atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al trust mentre l'altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l'imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito non accantonato a capitale.

Nel caso di trust opaco il metodo di calcolo del reddito dipenderà dall'applicazione delle norme relative alla tipologia di ente alla quale il trust appartiene (commerciale residente: non commerciale residente, non residente).

Con riferimento ai trust con beneficiari individuati (trust trasparenti), invece, il comma 2 dell'articolo 73 del TUIR prevede che: "Nei casi in cui i beneficiari del trust sono individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individualmente nell'atto di costituzione del trust o in altre documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali".

Come già ampiamente illustrato nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire un soggetto che esplicitamente, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia punualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata.

In tale ipotesi, l'imputazione dei redditi derivanti dai beni in trust avverrà direttamente in capo ai beneficiari in proporzione alle quote di rispettiva spettanza, ovvero, in difetto, in parti uguali. Se, dunque, nell'atto costitutivo è fatta esplicita menzione nominativa dei beneficiari del trust, quest'ultimo assume ai fini delle imposte sui redditi la qualifica di soggetto trasparente "per natura": in tal caso, infatti, il trust configura un soggetto trasparente ex se, non rendendosi necessaria alcuna opzione in proposito da parte dello stesso e dei relativi beneficiari.

I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g) e x) del TUIR, redditi di capitale.

Specifiche disposizioni antielusive sono state, inoltre, introdotte al fine di determinare la residenza fiscale di trust istituiti in paesi che non consentono lo scambio di informazioni.

In particolare, è stata prevista una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia a carico dei trust istituiti in un Paese non ricettivo tra quelli con cui l'Italia ha un adeguato scambio di informazioni, individuati nel decreto del Ministero delle finanze 4 settembre 1996, e successive modifiche (cd. "liste *list*") qualora:

— almeno un disponente e un beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia; ovvero,

— siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a favore del trust atti di trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi;

Con riferimento a talune problematiche emerse in sede di applicazione di tale normativa, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti ad integrazione di quanto già chiarito con la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.

PUNCI E CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO

Come noto, il trust si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (*settlor*) e gestore (*trustee*). Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell'interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo, o per uno scopo prestabilito.

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Così come previsto nella Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, ratificata senza riserva nel nostro ordinamento con legge 16 ottobre 1989, n. 364, gli elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:

1. La separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;

2. l'instaurazione dei beni medesimi al trustee;

3. Il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.

Per effetto della predetta ratifica possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che lo preveda nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico.

Tuttavia, il riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico dei trust costituiti sulla base della legislazione interna di uno Stato estero, nonché di quelli "atipici" costituiti in Italia, non opera in ogni caso, bensì soltanto ed esclusivamente per quelli riconosciuti come tali ai sensi della citata Convenzione. Più precisamente, viene riconosciuta la validità giuridica solo agli istituti connotati dagli elementi distintivi che caratterizzano i trust come sopra elencati.

In sostanza, quindi, i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può in nessun caso beneficiare dei relativi redditi.

Non possiamo, quindi, essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi. È il caso, ad esempio, dei trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.

Inoltre, come già detto, di essenziale importanza è l'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente. Ne consegue che quest'ultimo non può riservare a sé stesso il potere né il controllo sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust o alla legge.

Se, pertanto, il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e ciò emerge non soltanto dall'atto istitutivo del trust ma anche da elementi di fatto (atto e non si verifica, quindi, il reale spostamento di quest'ultimo, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi da esso prodotti. In altri termini, in tali casi il trust viene a configurarsi come struttura meramente interposita rispetto al disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust. Ciò comporta che tali redditi saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna della categoriae reddittuali di appartenenza.

Come anche precisato nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono da ritenere inesistenti in quanto interposte le seguenti tipologie di trust:

— trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;

— trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;

— trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulta, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;

— trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetti "trust a termine");

— trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;

— trust in cui è previsto che il trustee debba tenere conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;

— trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;

— trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;

— ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

TRUST ESTERI BENEFICIARI RESIDENTI

La lettera *g-teries*), comma 1, dell'articolo 44 del TUIR dispone che siano considerati redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell' articolo 73, comma 2, anche se non residenti.

L'espressione "anche se non residenti" non può che intendere riferita ai trust, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente inderogabilmente soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust, a prescindere dalla residenza di quest'ultimo e fermo restando, comunque, quanto in precedenza chiarito circa l'ipotesi in cui il trust abbia già autonomamente sottoposto a tassazione in Italia i redditi imputati al beneficiario.

In definitiva, fatte salve le ipotesi di improprietà previste dall'articolo 6 del TUIR, ai sensi della citata lettera *g-teries*) il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato.

Ovviamente, come sopra ricordato, qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal trust in Italia e quindi già tassato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, lo stesso non scaturirà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari.

In tal modo viene assicurato che il trust estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi con riferimento all'eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile ai beneficiari italiani.

In particolare, a precisazione di quanto già evidenziato con la circolare n. 48/E del 2007, tale regime esita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera *g-teries* 1, del TUIR.

BENEFICIARI ESTERI DI TRUST RESIDENTI

Nel caso di beneficiari non residenti di trust italiani trasparenti o misti il reddito loro imputato va considerato prodotto in Italia ai sensi del principio generale sancito dall'articolo 23, lettera *b*), del TUIR. Tale disposizione prevede, come noto, l'imponibilità nei confronti di soggetti non residenti dei redditi di capitale "corrisposti" dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.

Infine, dal momento che la lettera *g-teries*) sopra richiamata ha definito una nuova tipologia di reddito di capitale che assume rilevanza per effetto della sola imputazione, si ritiene che, in forza della specificità della norma, tale criterio prevalga su quello della corrispondenza previsto in linea generale dalla predetta lettera *b*), comma 1, dell'articolo 23. Conseguentemente, i redditi imputati da trust residenti a beneficiari non residenti sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corrispondenza ».

Sezione XII — Le clausole di continuazione

ALBERTO AZARA

VII.467.XII.1 Clausola di continuazione fe

[...]

In caso di morte di un socio, i suoi eredi hanno la facoltà di ottenere la liquidazione della quota del socio deceduto con i soci superstiti, i quali, pertanto, sono obbligati in società. Detta facoltà di scelta dovrà essere esercitata entro i termini e modalità:

[...]

VII.467.XII.2 Clausola di continuazione o

[...]

In caso di morte di un socio, i suoi eredi e i soci superstiti hanno la facoltà di continuare la società tra loro.

In questa ipotesi, la società dovrà essere liquidata in accomandita semplice, nella quale gli eredi assumeranno la veste di soci accomandanti, mentre i superstiti quella di accomandatari. Tuttavia, l'obbligo di non sussistere, ove gli eredi, entro il termine di ad entrare nella s.r.l.

[...]

SOURCE: FONTI NOMINATIVE:

Articolo 458 del Codice civile: *Diritto dei patiti su*
 Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-*bis* della convenzione con cui taluno dispone della propria successione col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Articolo 889 del Codice civile: *Norme sulle donazioni di liberalità*

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, non sono soggette a revoca. Le donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari